



**Comune di
Borgo a Mozzano**

Provincia di Lucca

Sindaco:
Patrizio Andreuccetti

Responsabile del procedimento:
Geom. Alessandro Brunini

Garante della Comunicazione:
Geom. Massimo Vergamini

Redazione Variante a cura di:
Dott. Ing. Angela Piano

Consulenza geologica:
Dott. Geol. Giancarlo Nolledi

Variante Parziale al Piano Strutturale

Modificato a seguito delle osservazioni

Quadro Propositivo

Variante Parziale al Piano Strutturale

QPDN. DISPOSIZIONI NORMATIVE

Sindaco:

Patrizio Andreuccetti

Responsabile del procedimento:

Geom. Alessandro Brunini

Garante della comunicazione

Geom. Massimo Vergamini

Redazione a cura di:

Dott. Ing. Angela Piano

Fragilità geologica e geomorfologica

Dott. geol. Giancarlo Nolledi

Borgo a Mozzano, Novembre 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI	6
CAPO I – FINALITA’ ED ELEMENTI COSTITUTIVI.....	6
ART. 1 - FINALITÀ, CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE	6
ART. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL P. S.	6
ART. 3 - RUOLO DEL QUADRO CONOSCITIVO	8
ART. 4 - OBIETTIVI GENERALI E INDICAZIONI STRATEGICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	8
ART. 5 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL P.S.	10
TITOLO II - LO STATUTO DEL TERRITORIO, DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA IDENTITÀ DEL TERRITORIO.....	12
CAPO I - STATUTO DEL TERRITORIO	12
ART. 6 - DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLO STATUTO DEL TERRITORIO	12
CAPO II - INVARIANTI STRUTTURALI.....	12
ART. 7 - DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI	12
ART. 8 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LE INVARIANTI STRUTTURALI.....	13
ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DELLE INVARIANTI STRUTTURALI E CRITERI DI INTERVENTO	13
CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI RITORIALI	17
ART. 10 - DEFINIZIONE DI SISTEMA E DI SOTTOSISTEMA TERRITORIALE	17
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN SISTEMI E SUB-SISTEMI TERRITORIALI	17
ART. 12 - SISTEMA TERRITORIALE DEL FONDOVALLE DEL FIUME SERCHIO E DEL TORRENTE LIMA (A)..	18
ART. 13 - SISTEMA TERRITORIALE APUANO E DEI SUOI CENTRI INSEDIATIVI ANTICHI (B).....	20
ART. 14 - SISTEMA TERRITORIALE DELLE PIZZORNE (C)	21
ART. 15 - SUB-SISTEMA DEL FONDOVALLE DEL FIUME SERCHIO (A1)	23
ART. 16 - SUB-SISTEMA DEL FONDOVALLE DEL TORRENTE LIMA (A2).....	24
ART. 17 - SUB-SISTEMA DELLA VALLE DEL TORRENTE CELETRA (A3)	25
ART. 18 - SUB-SISTEMA DELLA VALLE DEL TORRENTE PEDOGNA (A4).....	26
ART. 19 - SUB-SISTEMA DEI CENTRI INSEDIATIVI ANTICHI E DEI COLLI PANORAMICI (B1).....	27
ART. 20 - SUB-SISTEMA DEGLI ALTOPIANI: LAVACCHIELLI, LE PIANE, GUZZANELLO, LE PRADE (B2)..	29
ART. 21 - SUB-SISTEMA DELLE CONTROCOSTE DI ANCHIANO E CORSAGNA (C1)	30
ART. 22 - SUB-SISTEMA DELL’ALTOPIANO DELLE PIZZORNE (C2).....	32
CAPO IV-ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI FUNZIONALI	34
ART. 23 - DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI FUNZIONALI E RELATIVI SUB-SISTEMI.....	34
ART. 24 - SISTEMA FUNZIONALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO.....	35
ART. 25 - SISTEMA FUNZIONALE DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEI LUOGHI	38
ART. 26 - SISTEMA FUNZIONALE DEL TERRITORIO RURALE	38
ART. 27 - SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE	39
ART. 28 - SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ.....	40
ART. 29 - SISTEMA FUNZIONALE INSEDIATIVO RECENTE E IN FORMAZIONE	43
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	46
ART. 30 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	46
ART. 31 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE UTILIZZAZIONI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ED IDRAULICA E DALLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE.....	46
ART. 32 - LA FRAGILITÀ GEOMORFOLOGICA E SISMICA	47
ART. 33 - LA FRAGILITÀ IDRAULICA	52
ART. 34 - LA FRAGILITÀ DEGLI ACQUIFERI	58
ART. 35 - DISPOSIZIONI CORRELATE ALLE PERTINENZE FLUVIALI	60
ART. 36 - CONTENIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO.....	62
ART. 37 - DISPOSIZIONI CORRELATE AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO.....	63
ART. 38 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	63
TITOLO IV - PARTE STRATEGICA	65

CAPO I - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA STRATEGICA.....	65
ART. 39 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	65
ART. 39BIS - DISPOSIZIONI PER LA RISORSA ACQUA	65
ART. 40 - DISPOSIZIONI PER LA RISORSA ARIA	66
ART. 41 - DISPOSIZIONI PER LA RISORSA ENERGIA.....	66
ART. 42 - DISPOSIZIONI PER LA RISORSA SUOLO E SOTTOSUOLO.....	67
ART. 43 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CLIMA ACUSTICO	67
ART. 44 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	67
ART. 45 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA RIFIUTI	68
ART. 45 BIS - VALUTAZIONE GENERALE DEL P.S.	68
ART. 45 TER - CONTENUTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO	68
ART. 45 QUATER - MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL P.S. E DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	70
CAPO II - IL DIMENSIONAMENTO DEL P.S.....	71
ART. 46 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE	71
ART. 47 - DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI.....	71
TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTOE	74
ART. 48 - DEFINIZIONE DELLE UTOE E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI.....	74
ART. 49 - INDIVIDUAZIONE DELLE UTOE	74
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL P. S.	76
CAPO I - STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.S.....	76
ART. 50 - IL R.U., RUOLO E COMPITI.....	76
ART. 51 - QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U.....	77
ART. 52 - I PIANI ATTUATIVI.....	77
ART. 53 - I PIANI E I PROGRAMMI COMUNALI DI SETTORE, CRITERI E INDIRIZZI.....	77
CAPO II - SALVAGUARDIE E NORME FINALI	79
ART. 54 - SALVAGUARDIA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO	79
ART. 55 - SALVAGUARDIE PER LA DIFESA DEL SUOLO, PER LA DIFESA DAI FENOMENI ALLUVIONALI E PER LA TUTELA DEGLI ACQUIFERI.....	79
ART. 56 - SALVAGUARDIE COMUNALI E NORME TRANSITORIE.....	81

Variante Parziale al Piano Strutturale

Disposizioni Normative

TITOLO I – DISPOSIZIONE GENERALI

CAPO I – FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Finalità, contenuti e ambito di applicazione del Piano Strutturale

§1. Il Piano Strutturale del Comune di Borgo a Mozzano (di seguito definito P.S.), ai sensi degli artt. 9, 52 e 53 della L.R. 1/05, costituisce lo strumento per la pianificazione del territorio comunale. Per mezzo del P.S. il Comune organizza le azioni di tutela e valorizzazione e promuove lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private nel proprio ambito amministrativo.

§2. Il P.S., in coerenza e conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) e in osservanza dello *Statuto del Territorio*, di cui all'art. 5 della L.R. 1/05 e al successivo Titolo II delle presenti Disposizioni Normative, contiene la definizione:

- degli obiettivi,
- degli indirizzi per la gestione della pianificazione,
- delle azioni progettuali strategiche.

§3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 48 e del comma 5 dell'art. 51 della L.R. 1/05 e nel rispetto dei disposti dell'art. 6 del P.I.T. e dell'art. 8 del P.T.C., uno specifico documento, che integra gli elaborati del P.S., illustra, motiva e certifica la conformità del P.S. con gli altri strumenti della pianificazione territoriale.

§4. Le disposizioni del P.S. si applicano all'intero territorio comunale.

§5. Il P.S. si attua con ricorso a gli atti di governo del territorio costituiti da:

- il Regolamento Urbanistico (R.U.),
- i Piani Complessi di Intervento e i Piani Attuativi,
- Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e altri atti di pianificazione negoziata, che possono introdurre variazioni o integrazioni agli strumenti di pianificazione e incidere sulle previsioni, sui contenuti e sul dimensionamento del P.S.

§6. Il P.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della L. 183/1989, e dell'art. 44 delle norme del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio, approvato con Delib. C.R.T. n. 20/2005, ne recepisce le disposizioni con carattere vincolante. Ogni modifica apportata al PAI del Bacino del F. Serchio, in quanto sovraordinato, attua la modifica anche al QC del PS che la recepisce.

Art. 2 - Elaborati costitutivi del P. S.

§1. Il P.S. è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

A) Il *Quadro Conoscitivo* (Q.C.), costituito dagli elaborati di seguito elencati, contraddistinti da indicazioni alfanumeriche:

- | | |
|----------|--|
| QCR1 | Relazione di sintesi delle metodologie e delle analisi svolte per la formazione del Q.C. e relativi allegati; |
| QCTAV. 1 | L'uso del suolo (elaborato grafico in scala 1:10.000); |
| QCTAV. 2 | La storia del territorio: gli insediamenti matrice antica (elaborato grafico in scala 1:10.000); |
| QCTAV. 3 | La storia del territorio: le infrastrutture per la mobilità di matrice antica (elaborato grafico in scala 1:10.000); |

- QCTAV. 4 La storia del territorio: evoluzione contemporanea degli insediamenti (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 5 Le infrastrutture tecnologiche, le attrezzature e i servizi (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 6 Le infrastrutture per la mobilità (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 7 L'economia: le attività commerciali artigianali, industriali, turistico ricettive (elaborato grafico in scala 1:10.000) modificata;
- QCTAV.8 Lo stato di diritto: i vincoli sovraordinati (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 9 Lo stato di diritto: analisi della strumentazione urbanistica (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- B) Le seguenti sintesi interpretative:
- QCTAV. 10 Carta della struttura del territorio (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 11 Carta dei valori e delle emergenze (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 12 Carta della fragilità e criticità del territorio (elaborato grafico in scala 1:10.000).

Per la redazione del presente Piano Strutturale, anche se non materialmente allegati, sono stati, utilizzati i seguenti elementi di conoscenza che, fanno parte integrante del P.S. stesso e restano a disposizione presso gli Uffici Comunali:

- Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A), ai sensi della L.R. 1.12.1998 n. 89, approvato con delib. C.C. n. 90 del 28.12.2005;
- Elenchi di cui alla L.R. 59/80 (variante al P.d.F., approvata con delib. C.C. n. 49 del 29.06.1998 e successive);
- Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica nelle zone agricole, ai sensi della L.R. 64/95 e L.R. 25/97, approvati con variante al P.d.F., delib. C.C. n. 177 del 16.12.1998.

Il quadro conoscitivo è, altresì, corredato dalle indagini geologico-tecniche costituite dagli ulteriori seguenti elaborati:

- QCR2A Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE I – Fragilità geomorfologica;
- QCR2B Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE II – Fragilità idraulica;
- QCTAV. 13 Carta geologica e geomorfologica (elaborato grafico in scala 1:10.000), modificata;
- QCTAV. 14 Carta litotecnica (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 15 Carta dell'acclività (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCTAV. 16 Carta della distribuzione degli eventi alluvionali (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QCR3 Verifiche idrauliche e carta della pericolosità idraulica dei rii minori del Comune di Borgo a Mozzano, redatta in conformità alle classi del P.A.I.

C) Il *Quadro Propositivo*, costituito dagli elaborati di seguito elencati, contraddistinti da indicazioni alfanumeriche:

- QPR1 Relazione di sintesi del quadro propositivo e relativi allegati;
- QPDN Le presenti disposizioni normative (modificate) e relativi allegati;
- QPTAV. 1 Individuazione delle invarianti strutturali (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 2 Individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 3 Individuazione delle U.T.O.E. (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 4 Carta delle pertinenze fluviali (art. 60 del P.T.C.) (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 5 Carta della pericolosità geologica e sismica (elaborato grafico in scala 1:10.000), modificata;
- QPTAV. 6 Carta della pericolosità idraulica (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 7 Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (elaborato grafico in scala 1:10.000);
- QPTAV. 8 P.A.I. - Carta della franosità (elaborato grafico in scala 1:10.000)

- modificata;
- QPTAV. 9 P.A.I. - Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico (elaborato grafico in scala 1:10.000).
- D) Il Rapporto Ambientale di V.A.S..
- E) Il documento di *conformità al P.T.C.*, ai sensi del §2 e del §3 dell'art. 8 delle Norme del P.T.C.
- F) Il documento di *conformità al P.I.T.*, ai sensi del §6, art. 1, del P.I.T.

Art. 3 - Ruolo del Quadro Conoscitivo

§1. Il Q.C., conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio comunale, sia in termini territoriali che socio-economici, composto dagli elaborati di cui al precedente art. 2, è parte integrante e sostanziale del P.S., ne determina le scelte e ne condiziona gli orientamenti.

§2. Gli uffici comunali, oltre a seguire l'attuazione del P.S., mediante una azione di verifica e di controllo delle disposizioni ivi contenute, verificate e attuate dal Regolamento Urbanistico (R.U.), sono tenuti a:

- mantenere sotto controllo le variazioni del Q.C. stesso, con il costante monitoraggio, e il conseguente aggiornamento dei dati;
- a segnalare alla Amministrazione Comunale le variazioni di tale quadro, nonché delle risorse essenziali e/o la modifica o l'integrazione dell'insieme degli obiettivi che possono comportare varianti al P.S. vigente.

§3. Identico monitoraggio dovrà essere effettuato per l'aggiornamento dello stato di attuazione del P.S.. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio dovranno essere corredati di un proprio Q.C., da considerare loro parte integrante, che illustri e motivi le scelte operative effettuate e garantisca che le trasformazioni previste soddisfino integralmente le condizioni di sostenibilità ambientali richieste dal P.S., definendo i fabbisogni da soddisfare nell'arco temporale di riferimento del R.U.

§4. A tale scopo, e per le finalità di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione Comunale predisporrà un sistema informativo territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per l'elaborazione dei dati conoscitivi. Il S.I.T. comunale sarà organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale. Con apposito provvedimento saranno definite le modalità operative e le interazioni con altri Enti.

§5. Le elaborazioni del S.I.T. comunale saranno accessibili secondo modalità che verranno stabilite d'intesa con Regione e Provincia nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 29 della L.R. 1/05.

§6. L'aggiornamento ~~del Q.C.~~ e/o la modifica o l'integrazione dell'insieme degli obiettivi del P.S. possono motivare varianti al P.S. stesso.

Art. 4 - Obiettivi generali e indicazioni strategiche per il governo del territorio

§1. Sono obiettivi generali, mutuati dal P.T.C., da conseguire anche attraverso azioni coordinate con la Provincia di Lucca e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonché con tutti gli altri enti interessati:

- a. la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi collinari e montani e la conseguente riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all'ambito;
- b. la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di crinale rivolte all'integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali;
- c. la tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio comunale assunta come condizione per ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e/o funzionale;
- d. il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità;
- e. il miglioramento dell'accessibilità complessiva all'area attraverso:
 - l'adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario nell'organizzazione dei trasporti nell'ambito;

- l'adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua integrazione funzionale; il miglioramento dell'accessibilità al sistema ferroviario;
 - la riorganizzazione dei nodi di intersezione tra le direttrici viarie primarie di fondovalle e i collegamenti trasversali.
- f. la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti sparsi di matrice storica) attraverso il mantenimento e l'arricchimento dell'identità socio-culturale locale e l'integrazione funzionale del reticolo insediativo;
- g. la promozione di politiche di rete volte a migliorare l'integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità locali;
- h. la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e integrate, compatibili con la tutela e l'uso delle risorse;
- i. Il mantenimento e il recupero funzionale e, ove occorra, la riorganizzazione e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi.
- j. la riproposta del ruolo del centro urbano di Borgo a Mozzano, quale «centro ordinatore» dell'ambito territoriale della Media Valle del Serchio, al fine di consolidare e organizzare funzioni, attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale;
- k. la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale dei sistemi insediativi consolidati, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino delle aree e il loro completamento;
- §2. Sono obiettivi particolari del Comune di Borgo a Mozzano, già espressi nel documento di avvio del procedimento (Delib. C.C. n. 9 del 05.04.2005), e confermati dall'Amministrazione Comunale in fase di redazione del P.S.:
- a. La tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'aria, attraverso:
- La revisione dell'estensione dei vincoli idrogeologici, sulla scorta degli studi specifici per la messa in sicurezza delle aree, redatti dal Comune di Borgo a Mozzano. I suddetti vincoli dovranno essere uniformati tra quelli del P.T.C. e quelli dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
 - La realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica, già progettate a livello preliminare.
 - Prescrizioni per la riduzione degli effetti della impermeabilizzazione superficiale dei suoli, attraverso stoccaggi temporanei delle acque meteoriche e loro rilascio a regime tarato.
 - Risparmio idrico da raggiungere attraverso la disciplina relativa ai nuovi insediamenti con ricorso all'uso di appositi accorgimenti per i bagni e le cucine e mediante il riciclo delle acque per le attività produttive.
 - Estensione delle rete fognaria nelle aree oggetto di nuovo insediamento e nel recupero dell'esistente e uso di impianti di fitodepurazione per gli insediamenti sparsi.
 - La prevenzione delle emissioni inquinanti delle attività produttive.
 - La disciplina e la definizione del piano della viabilità di valle con riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.
- b. La tutela e la valorizzazione delle aree agricole, attraverso:
- La valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale del territorio.
 - La valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo nei vari settori produttivi primari, e in particolare quello dell'azalea.
- c. La valorizzazione dei sistemi insediativi storici e dei sistemi ambientali, attraverso:
- La maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio.
 - Lo sviluppo dei vari centri in cui è articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e geografici, dei loro caratteri insediativi e delle loro potenzialità.
 - La tutela e la valorizzazione delle emergenze storico architettoniche, per il loro valore testimoniale e di identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell'economia connessa al turismo.

- Lo sviluppo delle aree montane e collinari e delle aree agricole, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari.
 - La qualità degli insediamenti e dell’edilizia.
- d. Il corretto dimensionamento, la riorganizzazione del sistema residenziale, produttivo, turistico e commerciale, attraverso:
- La definizione delle dimensioni massime degli insediamenti e delle infrastrutture e servizi, in rapporto alla sostenibilità degli interventi.
 - Interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni periferiche disciplinati da indirizzi e prescrizioni tesi alla riqualificazione complessiva del sistema insediativo esistente e finalizzati a favorire il permanere della residenza anche nelle frazioni più lontane.
 - Il mantenimento e lo sviluppo delle componenti produttive a sostegno dell’economia; il recupero e la ristrutturazione urbanistica ed edilizia delle aree e degli edifici ad uso produttivo esistenti; degli edifici in disuso e delle aree sotto-utilizzate.
 - La conferma delle aree già oggetto di previsione urbanistica, previa verifica di sicurezza, di valutazione degli effetti ambientali, e di riconoscimento di insediamento consolidato.
 - Il reperimento di nuove aree utili al mantenimento del ruolo produttivo, anche con ricorso alla perequazione urbanistica.
 - Il recupero delle opere di architettura paleo-industriale, attraverso indirizzi e prescrizioni relative agli antichi metati, molini, frantoi, “distendini”, delle opere idrauliche e della viabilità minore a corredo.
 - L’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale in conformità ai disposti della L.R. n. 28/1999.
 - Lo sviluppo delle attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma.
- e. La dotazione e la massima funzionalità dei servizi e delle attrezzature, attraverso:
- L’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in particolare e delle prestazioni da essi derivanti.
 - Il ricorso ad eventuali piani complessi di intervento per l’esecuzione programmata di interventi pubblici e privati anche con il ricorso all’uso e alla disciplina della perequazione urbanistica per l’equa distribuzione dei diritti edificatori.
- f. L’applicazione estesa del recupero edilizio secondo i metodi del restauro architettonico
- §3. Ulteriori specifici obiettivi, già espressi nel documento di avvio del procedimento, sono individuati nelle disposizioni relative alle singole U.T.O.E.

Art. 5 - Efficacia delle disposizioni del P.S.

§1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per il R.U. e gli altri atti di governo del territorio.

§2. Non costituiscono variante al P.S. limitate e motivate rettifiche al perimetro delle U.T.O.E. in conseguenza di analisi di maggior dettaglio e di rappresentazione cartografica in scala più dettagliata. Dette rettifiche non devono superare, di norma, il 10% della superficie di ogni singola UTOE.

§3. Fermo restando il dimensionamento complessivo del P.S., non costituiscono variante allo strumento di pianificazione incrementi e decrementi, in misura non superiore al 20%, del dimensionamento previsto per ciascuna U.T.O.E., in riferimento alle singole destinazioni d’uso.

§4 Le modifiche di cui al precedente comma 2, e comma 3, possono essere effettuate, previa le necessarie verifiche, nella redazione del R.U. sulla base del proprio quadro conoscitivo.

§5. I contenuti del P.S. si articolano in prescrizioni, criteri e indirizzi volti a garantire il rispetto degli obiettivi assunti. Hanno *valore prescrittivo*:

- gli atti e gli elaborati di cui all’art. 2 delle presenti disposizioni normative;
- le disposizioni finalizzate alla tutela della integrità fisica del territorio di cui al

- Titolo III delle presenti disposizioni normative;
- la tutela delle aree boscate, di cui al successivo art. 9, comma 2, punto 2, delle presenti disposizioni normative;
 - le salvaguardie ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 di cui al Titolo VI, Capo II, delle presenti disposizioni normative;
 - disposizioni relative alle invarianti strutturali, di cui al Titolo II, Capo II, delle presenti disposizioni normative;
 - le quantità massime del carico insediativo consentito e la previsione di attrezzature e servizi di cui al Titolo IV, Capo II, delle presenti disposizioni normative.
- §6. Sono *indirizzi operativi*, per la redazione del R.U., l'insieme delle indicazioni espresse per ciascun sistema funzionale con le ulteriori specifiche e gli approfondimenti delle singole U.T.O.E.

TITOLO II - LO STATUTO DEL TERRITORIO, DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA IDENTITÀ DEL TERRITORIO

CAPO I - STATUTO DEL TERRITORIO

Art. 6 - Definizione e contenuti dello Statuto del Territorio

§1. Lo Statuto del Territorio contiene le norme fondamentali relative alla organizzazione del territorio del Comune che garantiscono il suo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dei caratteri specifici naturali e culturali e paesaggistico ambientali.

§2. Lo Statuto del Territorio, insieme agli indirizzi e ai criteri dettati:

- raccoglie e organizza le scelte di pianificazione definite dagli obiettivi;
- prescrive la conservazione delle invarianti strutturali;

indica, ove del caso, gli interventi possibili ai fini della valorizzazione delle invarianti.

§3. Lo Statuto del Territorio, inoltre, individua e definisce:

1. le risorse, che costituiscono la struttura identitaria del territorio, attraverso l'individuazione:
 - dei sistemi e sub-sistemi territoriali,
 - dei sistemi e sub-sistemi funzionali;
2. le invarianti strutturali (di cui al successivo Capo II), quali elementi cardine della identità dei luoghi, consentendo l'individuazione dei principi e delle regole per le trasformazioni ammesse o ammissibili del territorio interessato garantendo nel contempo la tutela dei processi evolutivi;
3. i principi del governo del territorio;
4. i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali e i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità, in riferimento ai sistemi e sub-sistemi territoriali e ai sistemi e sub-sistemi funzionali;
5. la disciplina della valorizzazione del paesaggio;
6. le disposizioni, in attuazione del P.I.T., del P.T.C. e del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), dell'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, per la tutela:
 - dell'ambiente,
 - dei beni paesaggistici,
 - dei beni culturali;
7. le disposizioni per le aree e per gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.R.1/05;
8. le regole, i vincoli e le prescrizioni per l'attuazione del P.S.

CAPO II - INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 7 - Definizione e contenuti delle invarianti strutturali

§1. Il P.S. individua quali *invarianti strutturali* le funzioni, i livelli di qualità e le relative prestazioni minime riferite a particolari aree del territorio comunale in cui sono concentrate risorse e beni (elementi puntuali e lineari, concentrati o diffusi) che, per ragioni fisiche, paesaggistico-ambientali, storiche, culturali, economiche, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità, costituiscono gli elementi cardine dell'identità dei luoghi e non possono, pertanto, essere alterati o distrutti senza compromettere il territorio stesso ed in quanto tali non sono suscettibili di essere modificati in sede di R.U. Il P.S. fornisce le prescrizioni e i criteri per la loro tutela, la loro salvaguardia per le generazioni future e la loro valorizzazione.

§2. Le invarianti strutturali indicate nell'elaborato QPTAV. 1 del Quadro Propositivo sono individuate sulla base del Quadro Conoscitivo del P.S.

Il P.S. individua e disciplina le funzioni ad esse attribuite e i conseguenti livelli di qualità che esse devono mantenere, recuperare, o valorizzare al fine del mantenimento del loro grado di prestazione minima. Il R.U., in seguito alla elaborazione del proprio quadro conoscitivo e agli approfondimenti di dettaglio, potrà articolare e definire i

rispettivi ambiti e la relativa disciplina.

§3. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/05, l'individuazione delle invarianti strutturali nell'ambito dello Statuto del Territorio costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso compresi. Le conseguenti limitazioni alla facoltà di godimento dei suddetti beni individuati non danno luogo ad alcun indennizzo.

Art. 8 - Disposizioni applicative per le invarianti strutturali

§1. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio, nel rispetto delle prescrizioni del P.S., disciplinano le azioni attribuite alle invarianti strutturali e i conseguenti livelli di qualità che esse devono conservare, recuperare valorizzare, tenendo conto del grado di tutela e delle categorie d'intervento di seguito specificate:

- *Conservazione*: costituita da azioni volte prioritariamente alla salvaguardia e ad assicurare i caratteri e le specificità che contraddistinguono l'invariante stessa; azioni da conseguire con interventi mirati alla tutela, alla manutenzione e alla fruizione, ove quest'ultima non contrasti con le finalità volte alla sua conservazione. Possono essere ammessi interventi migliorativi finalizzati al recupero di eventuali stati di degrado o di criticità.
- *Recupero*: costituito da azioni volte prioritariamente alla restituzione o al ripristino dei caratteri, sia architettonici che paesistici e/o funzionali, che contraddistinguono la invariante stessa, da conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione, restauro o recupero funzionale. Le modificazioni ammesse devono essere marginali rispetto all'insieme della invariante e non possono alterarne i caratteri e il rapporto con gli elementi esterni che ne costituiscono parte integrante.
- *Valorizzazione*: costituita da azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni attualmente presenti e finalizzate ad assicurare un miglioramento complessivo della risorsa e delle funzioni ad essa assegnate, da conseguirsi con interventi di riqualificazione e trasformazione. Le azioni di trasformazione sono prioritariamente volte alla eliminazione di parti non congrue o improprie, al fine del miglioramento complessivo della risorsa anche introducendo funzioni o prestazioni innovative.

§2. Ai sensi dell'art 52 delle Norme del P.T.C., limitatamente all'invariante strutturale relativa alla risorsa boschi, valgono le seguenti ulteriori categorie d'intervento: mantenimento, consolidamento, modificabilità, trasformazione, come specificato al successivo art. 9, comma 2.

§3. Alle aree di pertinenza fluviale del P.T.C. (così come definite ai comma 1, 2 e 5 dell'art. 35 delle presenti Disposizioni Normative), si applica la categoria di intervento *valorizzazione* con le specifiche del suddetto art. 35, comma 3, 4 e 6. Non sono invece soggette alle suddette disposizioni gli insediamenti consolidati così come definiti e individuati dal comma 7 del citato art. 35.

Art. 9 - Individuazione delle invarianti strutturali e criteri di intervento

§1. Il P.S. del Comune di Borgo a Mozzano riconosce le invarianti individuate dal P.T.C. provinciale, e precisamente:

- il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola rivolte al mantenimento e all'arricchimento delle condizioni di naturalità;
- il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d'acqua realizzando una rete di corridoi ecologici;
- il territorio del fiume Serchio quale componente di interesse sovra-provinciale e identificativa dell'ambito territoriale, con le sue aree di pertinenza e il suo intorno a prevalente naturalità e le relazioni del fiume con le aree abitate, da recuperare e valorizzare (con le eccezioni di cui al comma 3 del precedente art. 8);
- la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole con la rete dei centri e dei nuclei urbani di fondovalle e dei versanti collinari e montani;
- il sistema delle relazioni "a rete" tra i centri e i nuclei abitati della Valle del

Serchio;

- il sistema della rete ferroviaria con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la mobilità” dell’appendice 3 delle norme del P.T.C.; le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti (pubblico-privato, ferro-gomma) e da valorizzare con l’attribuzione di ulteriori funzioni di servizio (biglietterie automatizzate, ristoro, attività terziarie, etc.);
- la riorganizzazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza della viabilità esistente di interesse provinciale e/o sovracomunale, nonché della rete sentieristica escursionistica da inserire o già inserita nel catasto della rete regionale (ai sensi della L.R. 17/98).

§2. Le invarianti strutturali del Comune di Borgo a Mozzano, definite per tipologia di risorse, quali elementi costitutivi lo Statuto del Territorio, alle quali è associato lo specifico grado di tutela, sono di seguito elencate:

1. Relative alla rete delle acque:

Le invarianti strutturali relative alla risorsa acqua comprendono:

- le sorgenti esistenti libere e captate; esse costituiscono una risorsa naturale fondante il territorio, da preservare al fine della sostenibilità ambientale e degli insediamenti. Il loro grado di tutela è la *conservazione*;
- la rete dei corsi d’acqua (il Serchio e i suoi affluenti) e i loro elementi costitutivi quali: alvei, argini, sponde, opere idrauliche esistenti, formazioni riparali. Detti elementi sono parte fondamentale e strutturante il territorio; ne hanno caratterizzato e ne caratterizzano la conformazione e sono da conservare anche in funzione della tutela del sistema delle valli da cui traggono origine. Il loro grado di tutela è la *conservazione*;
- corpi idrici, bacini d’acqua e laghi artificiali; elementi antropici che caratterizzano il territorio e rappresentano una fonte rilevante di produzione di energia. Le azioni dovranno essere volte alla loro conservazione e al loro recupero per le funzioni attribuite. Da valorizzare anche per il loro valore di paesaggio che hanno assunto nel paesaggio della valle del Serchio. Il loro grado di tutela è il *recupero*.

2. Relative al territorio rurale:

- le aree di crinale per il valore ecologico e la funzione naturalistica, paesaggistica e culturale che hanno rappresentato e che tuttora rappresentano. Il grado di tutela è la *conservazione*;
- le emergenze naturalistico ambientali e geologiche come elementi di rarità e di valore naturale e scientifico. Il loro grado di tutela è la *conservazione*;
- gli assetti agrari di valore paesistico (quali il contesto ambientale delle aree terrazzate), di importanza antropica e di valore ai fini della stabilità dei versanti; dette aree sono caratterizzate da colture agrarie tipiche quali i vigneti, i frutteti, gli orti, elementi agrari che costituiscono residue testimonianze dell’economia e della civiltà agricola dei luoghi. Per essi il R.U., sulla base del proprio Q.C., dovrà precisarne la localizzazione cartografica e attivare azioni finalizzate al loro mantenimento anche attraverso forme di incentivazione, piani di settore, ecc. Il loro grado di tutela è il *recupero*;
- colture agrarie (in particolare gli oliveti); elementi agrari che costituiscono, con l’invariante di cui al punto precedente, residui testimoniali dell’area. Il grado di tutela è il *recupero*. Il R.U. dovrà attivare azioni finalizzate, anche attraverso forme di incentivazione, al mantenimento e il ripristino di queste strutture agrarie;
- il mosaico ambientale delle aree agricole con conservazione di siepi divisorie, alberature, macchie e fasce alternate a colture promiscue. Il grado di tutela è il *recupero*;
- gli insediamenti di origine agricola-pastorale (alpeggi, capanne) individuati nel Q.C., tipici di una struttura antropica che assume forti valori dal punto di vista del paesaggio e della testimonianza storico-sociale della Valle del Serchio. Il R.U., attraverso studi specifici, analizza il patrimonio edilizio esistente individuandone il grado di conservazione e definisce l’intorno territoriale che caratterizza ogni singolo insediamento. Il loro grado di tutela è il *recupero*. E’ demandata al R.U. l’individuazione del grado di tutela di *valorizzazione*, senza che ciò comporti

alterazioni alla loro struttura e all'attuale rapporto con il tessuto insediativo esistente. Il R.U. dovrà, altresì, verificare il loro grado di accessibilità in relazione alle azioni previste, subordinandole al mantenimento degli attuali rapporti con le strutture viarie esistenti.

- i parchi, i giardini e i viali alberati che caratterizzano il paesaggio rurale, urbano e stradale dell'intera area. Il R.U., in base al proprio Q.C., dovrà individuare e gli elementi puntuali da conservare e le aree per le quali sia possibile sviluppare azioni volte alla *valorizzazione* di questa risorsa.

3. *Relative alle aree boscate*

Le invarianti strutturali relative alla risorsa boschi devono tener conto della L.R. 39 del 2000 e comprendono:

- comprendono le aree boscate, individuate all'interno del "territorio a prevalente naturalità diffusa", (come definito all'art. 52 delle Norme del P.T.C.). Dette aree comprendono: pinete, boschi misti di latifoglie, robinieti, cerrete, robinieti con latifoglie, gli assetti vegetazionali di valore paesistico (quali ad esempio: i castagneti da frutto) e gli individui vegetali segnalati come alberi monumentali; elementi naturali e antropici che caratterizzano il paesaggio dell'intera area. Il R.U., in base al proprio Q.C., dovrà individuare gli elementi puntuali e isolati da conservare e le aree, in particolare quelle del castagneto da frutto (che non è stato possibile individuare nella redazione del P.S.) ove, anche attraverso azioni di incentivazione, sia possibile sviluppare azioni volte alla valorizzazione di questa risorsa. Nelle aree boscate ricadono inoltre: aree di limitata estensione che, per effetto dell'abbandono di coltivi, sono soggette all'avanzamento del bosco; aree oggetto di recenti tagli di alberature che, se non autorizzate, sono da riconvertire a bosco; aree percorse dal fuoco. Il grado di tutela delle aree boscate è differenziato, come di seguito indicato:
 - o regime di *conservazione*: si applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono pertanto vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie;
 - o regime di *mantenimento*: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle essenze dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore vegetativo nonché dell'attitudine alla funzione ricreativa; l'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo, e di assicurare il corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi preordinati allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti nei limiti dell'accrescimento rispetto al taglio precedente, nonché ogni altro intervento volto a migliorarne ulteriormente le condizioni complessive;
 - o regime di *consolidamento*: si applica alle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale di esemplari d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico; l'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa; sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati;

- regime di *modificabilità*: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea, costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o di fitopatie sia caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali; l'obiettivo della disciplina, anche ai fini di mantenimento e arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di quelle attualmente prevalenti; sono pertanto consentiti gli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, conseguono l'obiettivo sopra indicato;
 - regime di *trasformazione*: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie, e pertanto inadatti a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio; l'obiettivo della disciplina è quello di determinare la graduale sostituzione, nello spazio e nel tempo, dello strato arboreo esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico; gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato sono determinati dalle prescrizioni di polizia forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, in assenza delle quali prescrizioni e dei quali piani sono consentiti interventi di diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e delle abetaie mesofile, sempre che sussistano condizioni di contenuta acclività dei suoli, nonché interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da frutto maturo.
- le emergenze naturalistico ambientali e geologiche. Il loro grado di tutela è la *conservazione*;

4. *Relative agli insediamenti*

Le invarianti strutturali relative agli insediamenti comprendono:

- le emergenze storico-architettoniche risultanti dal Q.C.:
 - siti di interesse archeologico o di potenziale ritrovamento;
 - architettura religiosa;
 - architettura di origine militare;
 - borghi fortificati, castelli, torri, rocche;
 - edifici, nuclei e complessi edilizi di matrice antica;
 - i centri abitati di matrice antica;
 - le “maestà”, marginette, elementi di arredo stradale e della cultura materiale.

Il loro grado di tutela è:

- *conservazione*, per gli immobili di valore storico architettonico;
- *recupero* per i manufatti, i nuclei e i centri di matrice antica;
- *valorizzazione*, con azioni di riqualificazione ambientale, per le aree di recente edificazione e consolidate e per le aree degradate, purché sia mantenuto l'originale rapporto fra la struttura insediativa e l'intero contesto paesaggistico ambientale in cui la stessa è inserita.

5. *Relative alle infrastrutture per la mobilità*

Le invarianti strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono:

- la rete della viabilità di interesse sovracomunale costituita dalle direttrici primarie di fondovalle. Il grado di tutela è la *valorizzazione*;
- la viabilità comunale di collegamento del sistema insediativo storico della collina e della montagna con le aree di fondovalle. Il grado di tutela è la *valorizzazione*;
- i tracciati viari antichi e la rete dei sentieri. Il grado di tutela è il *recupero*;
- i manufatti storici viari e ferroviari (ponti, gallerie, edifici per la manutenzione e la manovra). Il loro grado di tutela è il *recupero*;
- le strade panoramiche e punti panoramici che, per la loro valenza paesaggistica, devono essere oggetto di interventi di miglioramento. Il grado di tutela è la

- conservazione e la *valorizzazione*;
- la rete ferroviaria, le attrezzature ad essa connesse. Il grado di tutela è la *valorizzazione*.

CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI RITORIALI

Art. 10 - Definizione di sistema e di sottosistema territoriale

§1. Sono definiti *sistemi territoriali* gli “ambiti geografici continui di articolazione del territorio comunale” costituenti un riferimento complesso per la definizione delle politiche territoriali. Detti ambiti territoriali presentano caratteri di omogeneità morfologica, vegetazionale, antropologica, storica e culturale; sono pertanto riconoscibili come aree con particolari connotati d’identità territoriale tra loro integrati e correlati e tali da costituire sistema.

§2. Sono definiti, inoltre, *sub-sistemi territoriali* gli “ambiti geografici continui di possibile ulteriore articolazione del territorio comunale” utili per la definizione degli obiettivi, delle azioni e delle regole per l’uso delle risorse presenti all’interno del sistema territoriale di riferimento.

§3. La superficie territoriale dei sistemi e dei sub-sistemi è prescrittiva, salvo la verifica e l’eventuale modifica del perimetro, conseguente agli studi per la redazione del R.U., al passaggio di scala degli elaborati cartografici e all’adeguamento a confini geografici e di proprietà più facilmente individuabili nella cartografia di maggior dettaglio.

Art. 11 - Articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi territoriali

§1. Il P.S. si conforma, recepisce e attribuisce efficacia applicativa a specifiche prescrizioni e direttive del P.I.T. della Regione Toscana e della relativa Variante di implementazione della disciplina paesaggistica.

§2. Il P.T.C. (all’art.12, comma 2, delle Norme) prevede una ulteriore articolazione in sistemi territoriali locali che colloca l’area del Comune di Borgo a Mozzano nell’*ambito della valle del Serchio* a sua volta articolato (ai sensi dell’art. 16 delle Norme dello stesso P.T.C.) in unità territoriali complesse individuate a seconda della loro morfologia, delle forme d’uso del suolo, dei caratteri del sistema insediativo ed ambientale e dotate di specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale.

Le suddette strutture territoriali (P.T.C., tav. B.3) sono articolate in *Strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali* caratterizzate da componenti specifiche e peculiari che determinano conformazioni e assetti dotati di propria identità; quelli che interessano il Comune di Borgo a Mozzano sono:

- 1) Appartenenti alla struttura territoriale di fondovalle del Serchio e della Lima:
 - a. *Il fondovalle del Serchio*, individuato dalla indicazione alfanumerica “FV1”;
 - b. *Il fondovalle della Lima*, individuato dalla indicazione alfanumerica “FV2”.
- 2) Appartenenti alla struttura territoriale Apuana
 - a. *La valle del Pedogna e i suoi centri di Valdottavo e Pescaglia*, individuato dalla indicazione alfanumerica “AA10”.
- 3) Appartenenti alla struttura territoriale delle Pizzorne
 - a. *La dorsale delle Pizzorne e il retroterra delle ville lucchesi*, individuato dalla indicazione alfanumerica “PZ3”;
 - b. *Le controcoste: Anchiano, Corsagna*, individuato dalla indicazione alfanumerica “PZ4”.

§3. Conformemente a tale organizzazione strutturale generale, ma con particolare approfondimento riferito al territorio di Borgo a Mozzano, sulla base degli studi geomorfologici, della acclività dei terreni, dei bacini imbriferi, della storia del territorio, della presenza e della articolazione degli abitati esistenti, sono stati definiti i sistemi territoriali, propri del P.S. del Comune di Borgo a Mozzano, individuati nell’elaborato QPTAV. 2 di cui al precedente art. 2, di seguito elencati:

- A. *Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima.* Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sub-sistemi:
- A1. Sub-sistema del fondovalle del fiume Serchio;
 - A2. Sub-sistema del fondovalle del torrente Lima;
 - A3. Sub-sistema della valle del torrente Celetra;
 - A4. Sub-sistema della valle del torrente Pedogna.
- B. *Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi.* Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sub-sistemi:
- B1. Sub-sistema dei centri insediativi antichi e dei colli panoramici;
 - B2. Sub-sistema degli altopiani: Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello-Le Prade
- C. *Sistema territoriale delle Pizzorne.* Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sottosistemi:
- C1. Sub-sistema delle controcoste di Anchiano e di Corsagna;
 - C2. Sub-sistema dell'altopiano delle Pizzorne.

Art. 12 - Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (A)

§1. Il Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la lettera "A". Detto sistema territoriale ha caratteri propri descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1) e vi si riconoscono tre principali invarianti strutturali:

1. le aree di pertinenza fluviale costituite dalle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
2. le aree del sistema insediativo di matrice antica di fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima;
3. la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento tra le aree dell'alta e media valle del Serchio e del Lima con la piana di Lucca.

§2. Sono *obiettivi* del sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima:

1. la tutela del paesaggio delle aree di pertinenza fluviale;
- ~~2.~~ la delocalizzazione di impianti e attività in contrasto con i caratteri del paesaggio fluviale anche tramite ricorso alla perequazione urbanistica;
3. la bonifica della discarica in località La Macchia, al fine del recupero del paesaggio fluviale secondo le disposizioni di cui al successivo art. 24;
4. la valorizzazione di alcune porzioni di dette aree al fine della costituzione di un Parco fluviale del Serchio, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;
5. la valorizzazione di una porzione di dette aree al fine della costituzione del Parco dei Ponti in fregio al torrente Lima, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;
6. la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque;
7. la precisazione e l'eventuale revisione di vincoli, sulla scorta di studi specifici per la messa in sicurezza delle aree, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;
8. la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di matrice antica, recente e in formazione localizzato nel presente sistema territoriale di fondovalle;
9. le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico - artistico o storico-testimoniale;
10. il riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d'intesa tra il Comune, la Provincia di Lucca, l'U.R.T.T. e l'Autorità di bacino;
11. l'adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell'Autorità di bacino pilota

del fiume Serchio;

12. la manutenzione e la nuova realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per la fornitura e il trasporto dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua.

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono relative a:

- le aree di pertinenza fluviale;
- le aree destinate agli insediamenti;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le attrezzature e i servizi esistenti e previsti.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

- per le aree di pertinenza fluviale costituite da gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, le aree golenali, le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua si richiamano i dettati del P.T.C., del Piano di bacino del Fiume Serchio e gli indirizzi operativi di cui al Titolo III delle presenti disposizioni normative;
- per le aree del sistema insediativo di fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima si deve:
 - definire assetti normativi specifici atti alla riqualificazione formale e funzionale dei centri urbani dove questo si manifestano frammentati e senza una propria connotazione;
 - definire la disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica con opere di demolizione e ricostruzione al fine della riconfigurazione funzionale e formale di alcune porzioni urbane;
 - definire la disciplina per gli interventi di completamento edilizio, da attuarsi previo studio di apposite tipologie;
 - individuare nuove aree destinate al prevalente uso residenziale, per garantire risposte adeguate al fabbisogno abitativo a costi contenuti.
- per la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento tra le aree dell'alta e media valle del Serchio e del Lima con la piana di Lucca, si deve:
 - razionalizzare ed adeguare i tracciati all'interno dei centri urbani tenendo conto degli obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale, nonché definire le zone a traffico limitato e le aree pedonali;
 - incentivare nuove forme di mobilità alternativa;
 - o integrando nella rete della mobilità della pianura le piste ciclabili,
 - o potenziando l'attuale servizio pubblico di trasporto tramite l'utilizzo di minibus a chiamata nelle aree a domanda debole,
 - o promuovendo l'uso di mezzi non inquinanti (elettrici, a gas, etc.) e il trasporto su ferro di merci e persone;
 - individuare la precisa localizzazione e la dettagliata disciplina per la realizzazione di parcheggi scambiatori;
 - prevedere la localizzazione di parcheggi
 - adeguare la viabilità locale a migliori standard funzionali.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- Per le aree di pertinenza fluviale dovrà essere garantito il rispetto delle norme del Titolo III, artt.33e 35, delle presenti disposizioni normative che individuano il grado di pericolosità, di esposizione e di fattibilità, e dettano limitazioni e prescrizioni per le trasformazioni.
- Per gli insediamenti si richiamano le disposizioni dettate per i sub-sistemi A1, A2, A3, A4, ai successivi artt. 15, 16, 17, 18.
- Per le infrastrutture per la mobilità il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S.,

dovranno garantire il rispetto dei dettati di cui all'art. 9 delle presenti disposizioni normative e di quanto specificato al successivo art. 28.

- Per le attrezzature e i servizi si dovrà garantire il rispetto dei dettati di cui all'art. 9 delle presenti disposizioni normative e di quanto specificato al successivo art. 27. Le unità territoriali organiche elementari di riferimento per la dotazione di servizi e attrezzature del sistema territoriale sono le UTOE 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 26.

Art. 13 - Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi (B)

§1. Il sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la lettera "B". Detto sistema territoriale comprende le aree montane e collinari del versante orografico in riva destra del Fiume Serchio; è caratterizzato da propri specifici elementi di identità ambientale, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- Perseguire, in generale, la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi prevalente carattere di naturalità, nonché delle componenti di maggiore pregio naturalistico.
- Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico della flora e della fauna selvatica protetta.
- Salvaguardare le aree boscate.
- Incentivare il recupero delle aree agricole ai fini della valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo nei vari settori produttivi primari quali l'olivicoltura e la coltura dell'azalea.
- Conservare il sistema dei terrazzamenti agrari ai fini della valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale del territorio e per assicurare un miglior equilibrio idraulico ai versanti collinari del sistema territoriale.
- Valorizzare i sistemi insediativi antichi attraverso il recupero dei vari centri ed edifici in cui è articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e geografici, dei caratteri tipologici e delle loro potenzialità ad una crescita ordinata al fine del mantenimento della residenza stabile con integrazione di servizi, attrezzature (compresi esercizi di vicinato, ovvero botteghe di paese) e parcheggi.
- Tutelare e valorizzare le emergenze storico architettoniche (quali la torre del Bargiglio, la chiesa della Madonna della Serra; la pieve di Cerreto e le molte altre che il R.U. deve individuare), per il loro valore testimoniale e di identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell'economia connessa al turismo.
- Sviluppare le attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma prevista dalle leggi e regolamenti vigenti per gli insediamenti costituiti da case sparse e nuclei quali, ad esempio: Case Terzone, San Bartolomeo, Catureglio, Butia, San Rocchino, Sabatano, Soccolognora, etc., caratterizzati da situazioni di degrado e/o sottoutilizzati.
- Applicare in maniera estesa a tutto il sistema territoriale il recupero edilizio.

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- relative alla rete delle acque;
- relative al territorio rurale;
- relative alle aree boscate;
- relative agli insediamenti;
- relative alle infrastrutture per la mobilità.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri, indirizzi programmatici e prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

- 4.1. Per le invarianti strutturali relative alla rete delle acque si richiamano le disposizioni del precedente art. 9, comma 2, punto 1. Il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., nonché i piani di settore dovranno, altresì, garantire il rispetto delle norme del Titolo III, artt. 33 e 35, delle presenti disposizioni normative, che dettano le limitazioni alle trasformazioni e le prescrizioni per le diverse classi di

- vulnerabilità idrogeologica.
- 4.2. Per le invarianti strutturali relative al territorio rurale evidenziate nell'elaborato QPTAV 1 si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 2, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
- consentire l'attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale;
 - consentire il recupero degli antichi ricoveri per il bestiame ai soli fini zootecnici.
- 4.3. Per le invarianti strutturali relative alle aree boscate:
- si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 3, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - garantire accessibilità e mobilità coerente con l'attività forestale e di protezione antincendio;
 - garantire manutenzione, adeguamento, realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
 - garantire la gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall'attività silvana derivi dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico;
 - garantire il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
 - garantire la riqualificazione ambientale e paesistica, con la creazione in tal modo di ambiti atti a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica sia gradualmente emarginata;
 - le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate devono tener conto di quanto disposto dalla L.R. 39/2000.
- 4.4. Per le invarianti strutturali relative agli insediamenti evidenziate nell'elaborato QPTAV 1:
- si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 4, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con ampliamenti finalizzati al risanamento igienico funzionale senza aumento delle unità abitative;
 - ammettere la destinazione residenziale solo se già esistente;
 - ammettere attività di agriturismo e turismo rurale;
 - consentire il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, purché non vengano alterati i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico.
- 4.5. Per le invarianti strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità evidenziate nell'elaborato QPTAV 1:
- si richiamano le disposizioni del precedente art. 9, comma 2, punto 5, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
 - riqualificare le aree marginali alla viabilità di fondovalle, anche con la previsione di piccole aree di sosta attrezzate a servizio del turismo.
 - consentire l'adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico.
- §5. La dotazione di servizi e attrezzature del sistema territoriale è soddisfatta nelle UTOE n. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22.

Art. 14 - Sistema territoriale delle Pizzorne (C)

§1. Il sistema territoriale delle Pizzorne è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2

del P.S. con la lettera “C”. Detto sistema territoriale comprende le aree montane e collinari del versante orografico in riva sinistra del fiume Serchio ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità ambientale, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- Perseguire, in generale, la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi prevalente a carattere di naturalità, nonché delle componenti di maggiore pregio naturalistico.
- Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico della flora e della fauna selvatica protetta.
- Salvaguardare le aree boscate.
- Incentivare il recupero delle aree agricole ai fini della valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo nei vari settori produttivi primari quali l’olivicoltura e la viticoltura.
- Conservare il sistema dei terrazzamenti agrari ai fini della valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale del territorio e per assicurare un miglior equilibrio idraulico ai versanti collinari del sistema territoriale.
- Valorizzare i sistemi insediativi antichi attraverso il recupero dei centri in cui è articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e geografici, dei caratteri tipologici e delle loro potenzialità ad una crescita ordinata al fine del mantenimento della residenza stabile con integrazione di servizi, attrezzature (compresi gli esercizi di vicinato e gli esercizi polifunzionali e parcheggi).
- Tutelare e valorizzare le emergenze storico architettoniche, per il loro valore testimoniale e di identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al turismo.
- Sviluppare le attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma prevista dalle leggi e regolamenti vigenti per gli insediamenti costituiti da case sparse e nuclei quali, ad esempio: l’abitato di Particelle, le case di Monte Ventoso, gli edifici variamente distribuiti lungo le strade che conducono sull’altopiano di Tubbiano, etc., caratterizzati da situazioni di degrado e/o sottoutilizzati.
- Applicare in maniera estesa a tutto il sistema territoriale il recupero edilizio.

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- relative alla rete delle acque;
- relative al territorio rurale;
- relative alle aree boscate;
- relative agli insediamenti;
- relative alle infrastrutture per la mobilità.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

4.1. Per le invarianti strutturali relative alla rete delle acque si richiamano le disposizioni del precedente art. 9, comma 2, punto 1. Il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., nonché i piani di settore dovranno, altresì, garantire il rispetto delle norme del Titolo III, artt. 35 e 36, delle presenti disposizioni normative, che dettano le limitazioni alle trasformazioni e le prescrizioni per le diverse classi di vulnerabilità idrogeologica.

4.2. Per le invarianti strutturali relative al territorio rurale evidenziate nell’elaborato QPTAV 1:

- si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 2, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
- attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale; è pertanto ammesso il recupero degli antichi ricoveri per il bestiame ai soli fini zootecnici.

4.3. Per le invarianti strutturali relative alle aree boscate, il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., nonché i piani di settore dovranno garantire:

- si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 3, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
- accessibilità e mobilità coerente con l'attività forestale e di protezione antincendio;
- manutenzione, adeguamento, realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;
- gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall'attività silvana derivi dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico;
- ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- riqualificazione ambientale e paesistica, con la creazione in tal modo di ambiti atti a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica sia gradualmente emarginata;
- le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate devono tener conto di quanto disposto dalla L.R. 39/2000.

4.4. Per le invarianti strutturali relative agli insediamenti evidenziati nell'elaborato QPTAV 1:

- si richiamano i contenuti del precedente art. 9, comma 2, punto 4, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
- sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con ampliamenti finalizzati al risanamento igienico funzionale senza aumento delle unità abitative;
- ammettere la destinazione residenziale solo se già esistente, almeno in parte;
- ammettere attività di agriturismo e turismo rurale;
- consentire il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, purché non vengano alterati i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico.

4.5. Per le invarianti strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità evidenziati nell'elaborato QPTAV 1:

- si richiamano le disposizioni del precedente art. 9, comma 2, punto 5, e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni:
- consentire l'adeguamento e la valorizzazione della antica strada comunale per l'altopiano di Tubbiano.
- consentire l'adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico.

§5. La dotazione di servizi e attrezzature del sistema territoriale è soddisfatta nelle UTOE n. 13, 24 e 25.

Art. 15 - Sub-sistema del fondovalle del fiume Serchio (A1)

§1. Il sub-sistema territoriale del fondovalle del Serchio è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "A1". Detto sub-sistema territoriale è principalmente costituito da i centri abitati dislocati nelle aree del fondo valle del Fiume Serchio ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Per detto sub-sistema territoriale si individuano i seguenti *obiettivi*:

- riqualificare l'assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice antica, di sviluppo recente e ancora in formazione costituito dai centri abitati di Piano di Gioviano, di Piano della Rocca, di Borgo a Mozzano, di

- Diecimo, dell'area produttiva di Socciglia e quella di Pastino.
 - ammettere trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale tra i quali: l'antica cartiera di Piano della Rocca, oggi allo stato di rudere; l'ex albergo Gallo d'Oro in asse al Ponte Pari, sulla riva sinistra del fiume Serchio;
 - riconoscere gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d'intesa tra il Comune, la Provincia di Lucca, l'U.R.T.T. e l'Autorità di bacino;
 - bonificare e riqualificare l'area della discarica in località La Macchia;
 - delocalizzare gli impianti e le attività in contrasto con i caratteri del paesaggio fluviale anche tramite ricorso alla perequazione urbanistica di cui all'art.60 della L.R.01/2005;
 - realizzare il parco fluviale del fiume Serchio e le relative attrezzature.
 - riorganizzare e ampliare gli accessi e le aree di sosta al Ponte della Maddalena.
- §3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il RU. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:
- le aree di pertinenza fluviale;
 - i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
 - le aree destinate agli insediamenti;
 - le infrastrutture per la mobilità.
- §4. Per la redazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio si richiamano i *criteri e gli indirizzi programmatici* di cui al precedente art. 12.
- §5. Per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del P.S. si richiamano le *prescrizioni* di cui al precedente art. 12.

Art. 16 - Sub-sistema del fondovalle del torrente Lima (A2)

§1. Il sub-sistema territoriale del fondovalle del torrente Lima è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "A2". Detto sub-sistema territoriale è principalmente costituito dal centro abitato di Chifenti posto sulla riva sinistra del torrente ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Per detto sub-sistema territoriale si individuano i seguenti *obiettivi*:

- riqualificare l'assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice antica, di sviluppo recente e ancora in formazione costituito dal centro abitato di Chifenti.
 - ammettere trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale del complesso degli antichi opifici andanti ad acqua, sulla riva sinistra del torrente;
 - riconoscere gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d'intesa tra il Comune, la Provincia di Lucca, l'U.R.T.A.T. e l'Autorità di bacino;
 - realizzare il Parco dei Ponti con le relative attrezzature;
 - riorganizzare e ampliare le aree di sosta nei pressi del Ponte delle Catene.
- §3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il RU. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:
- i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
 - la fontana ottocentesca di arredo della strada per l'Abetone, da conservare;
 - il contesto dei ponti sulla riva sinistra del torrente Lima da recuperare e valorizzare;
 - i viali alberati da recuperare e/o valorizzare.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei insediativi e degli edifici e manufatti sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale;
- individuare le aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi;
- salvaguardare le alberature lungo la strada statale per l'Abetone, riqualificando e ampliando le banchine laterali, al fine della realizzazione di piste ciclabili;
- migliorare l'innesto tra il ponte nuovo per Fornoli e la strada in riva sinistra del torrente Lima.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.);
- ricorrere ad un progetto architettonico organico per l'area del Parco dei Ponti
- restaurare la fontana ottocentesca lungo la strada statale per l'Abetone.

Art. 17 - Sub-sistema della valle del torrente Celetra (A3)

§1. Il sub-sistema territoriale del fondovalle del torrente Celetra è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "A3". Detto sub-sistema territoriale è principalmente costituito dal centro abitato di Valdottavo sviluppatosi lungo le rive del torrente ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Per detto sub-sistema territoriale si individuano i seguenti *obiettivi*:

- riqualificare l'assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice antica, di sviluppo recente e ancora in formazione del centro abitato di Valdottavo;
- riqualificare i nuclei antichi, con particolare attenzione per l'abitato di Collemancore con interventi di recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di relazione sociale, quali le vie e le aie, e i giardini e gli orti; recupero degli edifici e loro riuso per favorire la residenza stabile e migliori standard abitativi nel rispetto della qualità ambientale e architettonica e dei tipi edilizi presenti.
- riconoscere gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d'intesa tra il Comune, la Provincia di Lucca, l'U.R.T.A.T. e l'Autorità di bacino;
- integrare servizi, attrezzature, parcheggi, aree a verde pubblico e sportivo, campi polivalenti di uso pubblico e la relativa viabilità di accesso, al fine della dotazione degli standard urbanistici, per incentivare la residenza e le iniziative di valorizzazione turistica e ricettiva;
- prevedere un tracciato stradale alternativo alla via comunale esistente sulla riva sinistra del torrente Celetra, che attraversa la parte edificata più consistente del paese, al fine di eliminare congestione di traffico e garantire la sicurezza dei percorsi pedonali;
- prevedere aree a parco da realizzarsi lungo il torrente Celetra con percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, tali da costituire una alternativa a quelli carrabili per il collegamento tra le varie parti di cui si compone il paese e al fine di creare una rete di itinerari escursionistici da collegare con le antiche mulattiere che salgono sui colli circostanti;
- riqualificare e ampliare il contesto delle aree intorno al Teatro Colombo;

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le

azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invariati sono:

- i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
- il contesto delle aree intorno al Teatro Colombo;

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei insediativi e degli edifici e manufatti sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale;
- individuare le aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi;
- realizzare la nuova strada alternativa e integrativa di quella esistente;
- individuare aree per il completamento edilizio e il riordino urbanistico del centro abitato di Valdottavo e da destinare all'edilizia agevolata e sovvenzionata;
- individuare le aree necessarie alla realizzazione di un nuovo frantoio e relative attrezzature e servizi.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.);
- ricorrere ad un progetto architettonico organico per la realizzazione del parco urbano previsto;
- ricorrere alla redazione di piani attuativi per le realizzazione degli interventi di nuova edificazione residenziale.

Art. 18 - Sub-sistema della valle del torrente Pedogna (A4)

§1. Il sub-sistema territoriale del fondovalle del torrente Pedogna è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "A4". Detto sub-sistema territoriale è principalmente costituito dai centri abitati di Roncato e Dezza posti sulla riva sinistra del torrente ed è caratterizzato dalla emergenza della antica pieve di Santa Maria Assunta e da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Per detto sub-sistema territoriale si individuano i seguenti *obiettivi*:

- riqualificare l'assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice antica, di sviluppo recente e ancora in formazione, costituito dal centro abitato di Roncato.
- ammettere trasformazioni funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale del complesso degli antichi opifici andanti ad acqua di Roncato;
- realizzare un nuovo accesso al paese di Roncato;
- riqualificare il contesto delle aree intorno alla pieve di Santa Maria Assunta.

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invariati sono:

- i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
- la pieve di Santa Maria Assunta da conservare;
- il contesto del molino e frantoi di Roncato, con le relative opere idrauliche da recuperare e/o valorizzare.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei insediativi e degli edifici e manufatti sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale;
- individuare le aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi;
- realizzare la nuova strada di collegamento per Roncato.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.);
- ricorrere ad un progetto architettonico organico per l'intervento di riqualificazione delle aree intorno alla pieve di Santa Maria Assunta;
- delocalizzare il piccolo edificio ad uso produttivo esistente nei pressi della pieve di Santa Maria Assunta, con ricorso alla perequazione urbanistica prevista dall'art. 60 della L.R. 01/2005.

Art. 19 - Sub-sistema dei centri insediativi antichi e dei colli panoramici (B1)

§1. Il sub-sistema territoriale dei centri insediativi antichi è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "B1". Detto sub-sistema territoriale comprende i centri i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari in riva destra del Fiume Serchio ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- Il recupero dei coltivi e delle aree terrazzate, degli oliveti e dei vigneti;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti non più utilizzati;
- il recupero e la riqualificazione del contesto ambientale delle aree terrazzate e delle aree agricole in genere;
- la riqualificazione dell'impianto infrastrutturale e urbanistico dei centri abitati e l'integrazione delle attrezzature e dei servizi per garantire al cittadino una migliore qualità di vita e ridurre l'onere degli spostamenti;
- l'integrazione e, ove carente, la dotazione di servizi e di opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.);
- il miglioramento dei collegamenti viari;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si rinvia inoltre a gli obiettivi specifici individuati nelle UTOE n. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22 (allegato 2 alle presenti disposizioni normative).

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S. devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- i siti di interesse archeologico e/o di potenziale ritrovamento, da conservare;
- gli edifici dell'architettura religiosa e le aree al loro intorno che il R.U. deve definire per il loro uso e per gli interventi possibili da comprendere nelle categorie della conservazione e del recupero;
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche, da recuperare;
- gli edifici e i manufatti dell'architettura di origine militare recente (fortificazioni delle Linea Gotica) fortificati che devono essere conservati;
- edifici vari, nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale, da recuperare e valorizzare;

- i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
- le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale da conservare;
- il contesto ambientale delle aree terrazzate da recuperare;
- i parchi e i giardini storici e i viali alberati da recuperare e/o valorizzare.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri e indirizzi programmatici* per la redazione del R.U. e degli altri atti di governo del territorio:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei insediativi e degli edifici sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; ampliamenti per il risanamento igienico funzionale.
- individuare le aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi;
- indirizzare i privati al recupero delle aree terrazzate anche con incentivi economici e finanziari in sinergia con enti e organismi diversi dal Comune, eventualmente ricorrendo a specifici piani di settore;
- indirizzare l'intervento pubblico verso il mantenimento e l'adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della fruibilità turistico ricreativa;
- indirizzare l'intervento privato verso la realizzazione, negli edifici esistenti e, in particolare negli immobili ricettivi, di poli di servizi per la rete di cui dei sentieri di cui al punto precedente;
- consentire le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni;
- consentire la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al servizio di insediamenti o di attività preesistenti

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.);
- garantire la manutenzione dei percorsi esistenti con materiali tradizionali;
- disciplinare il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la rete esistente anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico
- garantire la riduzione di concimi, fitofarmaci diserbanti per ogni attività;
- conservare e/o recuperare i terrazzamenti e le opere di regimazione idraulico forestale tradizionali e con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica
- incentivare gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;
- vietare l'impianto di discariche nelle aree del sub-sistema;
- mantenere e salvaguardare il reticolo idrografico superficiale;
- subordinare la realizzazione degli interventi di ricucitura edilizia, le nuove previsioni edificatorie e la definizione dei nuovi margini urbani allo studio accurato delle aree interessate e alla eventuale approvazione di piani attuativi.

§6. Si richiamano inoltre le disposizioni dettate per le UTOE n. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22.

Art. 20 - Sub-sistema degli altopiani: Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello, Le Prade (B2)

§1. Il sub-sistema territoriale è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "B2". Detto sub-sistema territoriale comprende gli insediamenti di origine agro-pastorale e degli edifici sparsi (case, capanne, stalle e fienili, metati, ecc.) di matrice antica che punteggiano e arricchiscono l'ambito degli altopiani del sistema territoriale apuano. Il sub-sistema è caratterizzato da specifici elementi di identità paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- favorire il recupero delle aree e degli edifici che caratterizzano il sub-sistema nel suo complesso;
- favorire l'accessibilità e la mobilità, coerentemente all'attività forestale e di protezione antincendio, ai fini dell'uso per il tempo libero e per il turismo escursionistico;
- la riqualificazione dell'impianto infrastrutturale viario mantenendone i caratteri originari di "strade bianche";
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti non più utilizzati, a fini dello sviluppo turistico naturalistico e per la didattica ambientale;
- il recupero e la riqualificazione del contesto ambientale delle aree coltivate, di quelle a prato arborato e a pascolo.

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S. devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- l'intero contesto ambientale delle aree degli altopiani che devono essere conservate;
- gli insediamenti di origine agro-pastorale da recuperare e da valorizzare.

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei e degli edifici sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale.
- indirizzare i privati al recupero delle aree coltivate, a prato pascolo, a frutteto, eventualmente ricorrendo a specifici piani di settore;
- indirizzare l'intervento pubblico verso il mantenimento e l'adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della fruibilità turistico ricreativa;
- consentire le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- prevedere le aree destinate a nuovi interventi, nel rispetto del paesaggio e dei tipi edilizi esistenti, con ricorso a previsioni mirate alla definizione di margini urbani chiari e inequivocabili in grado di consolidare e incrementare le condizioni abitative residenziali e l'offerta turistica.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici degli edifici esistenti, definendo un sistema normativo dettagliato che garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e alla riqualificazione delle aree;
- garantire la manutenzione dei percorsi esistenti con materiali tradizionali;

- disciplinare il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico;
- garantire la riduzione di concimi, fitofarmaci diserbanti per ogni attività;
- conservare e/o recuperare le opere di regimazione idraulico forestale tradizionali e con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- incentivare gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;
- vietare l'impianto di discariche;
- per il patrimonio edilizio esistente ammettere interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con ampliamenti finalizzati al risanamento igienico funzionale senza aumento delle unità abitative;
- ammettere attività di agriturismo e turismo rurale;
- consentire il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, purché non vengano alterati i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico
- consentire la manutenzione e l'adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico;
- consentire l'attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale; è pertanto ammesso il recupero degli antichi ricoveri per il bestiame ai soli fini zootecnici.

Sono esclusi tutti gli altri interventi.

Art. 21 - Sub-sistema delle controcoste di Anchiano e Corsagna (C1)

§1. Il sub-sistema territoriale delle controcoste di Anchiano e Corsagna è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "C1". Detto sub-sistema territoriale comprende i centri i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari in riva sinistra del fiume Serchio, alle pendici delle Pizzorne ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti non più utilizzati;
- il recupero e la riqualificazione delle contesto ambientale delle aree terrazzate e delle aree agricole in genere;
- la riqualificazione dell'impianto infrastrutturale e urbanistico dei centri abitati e l'integrazione delle attrezzature e dei servizi per garantire al cittadino una migliore qualità di vita e ridurre l'onere degli spostamenti;
- l'integrazione e, ove carente, la dotazione di servizi e di opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.);
- il miglioramento dei collegamenti viari;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si rinvia inoltre a gli obiettivi specifici individuati nelle UTOE n. 13, 24 e 25 (allegato 2 alle presenti disposizioni normative).

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S. devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- i siti di interesse archeologico e/o di potenziale ritrovamento, da conservare;
- gli edifici dell'architettura religiosa e le aree al loro intorno che il R.U. deve definire per il loro uso e per gli interventi possibili da comprendere nelle categorie della conservazione e del recupero;
- i borghi, i castelli, le torri, le rocche, da recuperare;
- edifici, nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale, da recuperare e

- valorizzare;
 - i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare;
 - le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale da conservare;
 - il contesto ambientale delle aree terrazzate da recuperare;
 - i parchi e i giardini storici e i viali alberati da recuperare e/o valorizzare.
- §4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:
- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei insediativi e degli edifici sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
 - consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale.
 - individuare le aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi;
 - indirizzare i privati al recupero delle aree terrazzate anche con incentivi economici e finanziari in sinergia con enti e organismi diversi dal Comune, eventualmente ricorrendo a specifici piani di settore;
 - indirizzare l'intervento pubblico verso il mantenimento e l'adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della fruibilità turistico ricreativa;
 - indirizzare l'intervento privato verso la realizzazione, negli edifici esistenti e, in particolare negli immobili ricettivi, di poli di servizi per la rete di cui dei sentieri di cui al punto precedente;
 - consentire le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
 - consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni;
 - consentire la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al servizio di insediamenti o di attività preesistenti
- §5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del R.U. e degli altri strumenti di attuazione del P.S.:
- conservare e/o recuperare i valori architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.);
 - garantire la manutenzione dei percorsi esistenti con materiali tradizionali;
 - disciplinare il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la rete esistente anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico;
 - garantire la riduzione di concimi, fitofarmaci diserbanti per ogni attività;
 - conservare e/o recuperare i terrazzamenti e le opere di regimazione idraulico forestale tradizionali e con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica
 - incentivare gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;
 - vietare l'impianto di discariche nelle aree del sub-sistema;
 - mantenere e salvaguardare il reticolo idrografico superficiale.
- §6. Si richiamano inoltre le disposizioni dettate per le UTOE n. 13, 24 e 25.

Art. 22 - Sub-sistema dell'altopiano delle Pizzorne (C2)

§1. Il sub-sistema territoriale è individuato nella tavola grafica QPTAV. 2 del P.S. con la indicazione alfanumerica "C3". Detto sub-sistema territoriale comprende gli insediamenti di origine agro-pastorale e alcuni edifici sparsi. Il sub-sistema è caratterizzato da specifici elementi di identità paesaggistica e antropica descritti nelle relazioni illustrative (elaborati QCR1 e QPR1).

§2. Si individuano i seguenti *obiettivi*:

- favorire il recupero delle aree e degli edifici che caratterizzano il sub-sistema nel suo complesso;
- favorire l'accessibilità e la mobilità, coerentemente all'attività forestale e di protezione antincendio, ai fini dell'uso per il tempo libero e per il turismo escursionistico;
- riqualificare l'impianto infrastrutturale viario, per l'altopiano di Tubbiano mantenendone i caratteri originari di "strada bianca";
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti non più utilizzati, a fini dello sviluppo turistico naturalistico e per la didattica ambientale;
- il recupero e la riqualificazione del contesto ambientale delle aree coltivate, di quelle a prato arborato e a pascolo;

§3. In detto ambito territoriale sono individuate le ulteriori *invarianti strutturali* per le quali il RU. e gli altri strumenti di attuazione del P.S. devono individuare e specificare le azioni e i conseguenti livelli di qualità da conservare, recuperare e/o valorizzare; dette invarianti sono:

- l'intero contesto ambientale delle aree che devono essere conservate;
- gli insediamenti di origine agro-pastorale da recuperare e da valorizzare;

§4. Sono individuati i seguenti *criteri ed indirizzi programmatici* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- provvedere ad una schedatura del patrimonio edilizio esistente dei nuclei e degli edifici sparsi, al fine della definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche;
- consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; piccoli ampliamenti per il risanamento igienico funzionale.
- indirizzare i privati al recupero delle aree coltivate, a prato pascolo, a frutteto eventualmente ricorrendo a specifici piani di settore;
- indirizzare l'intervento pubblico verso il mantenimento e l'adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della fruibilità turistico ricreativa;
- consentire le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- consentire la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

§5. Sono dettate le seguenti *prescrizioni* per la redazione del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS:

- conservare e/o recuperare i valori architettonici degli edifici esistenti, definendo un sistema normativo dettagliato che garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e alla riqualificazione delle aree;
- garantire la manutenzione dei percorsi esistenti con materiali tradizionali;
- disciplinare il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico;
- garantire la riduzione di concimi, fitofarmaci diserbanti per ogni attività;
- conservare e/o recuperare le opere di regimazione idraulico forestale tradizionali e con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica;
- incentivare gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;
- vietare l'impianto di discariche;
- per il patrimonio edilizio esistente ammettere interventi di restauro, risanamento

- conservativo e ristrutturazione edilizia con ampliamenti finalizzati al risanamento igienico funzionale senza aumento delle unità abitative;
- ammettere attività di agriturismo e turismo rurale;
 - consentire il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per l'utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero, quale la ristrutturazione e la manutenzione di rifugi e bivacchi, purché non vengano alterati i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico;
 - consentire la manutenzione e l'adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta e garantendone l'uso pubblico;
 - consentire le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale; è pertanto ammesso il recupero degli antichi ricoveri per il bestiame ai soli fini zootecnici;
 - sono esclusi tutti gli altri interventi.

CAPO IV-ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI FUNZIONALI

Art. 23 - Definizione e individuazione dei sistemi funzionali e relativi sub-sistemi

§1. Si definiscono sistemi funzionali gli ambiti territoriali nei quali sono concentrate azioni e destinazioni d'uso finalizzate al conseguimento di obiettivi rivolti alla riorganizzazione funzionale e formale di aree, di insediamenti, di infrastrutture, alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Si definiscono sub-sistemi funzionali le articolazioni o le porzioni dei suddetti ambiti territoriali necessarie a specificare e disciplinare con maggior dettaglio le azioni e destinazioni d'uso previste nei sistemi funzionali di appartenenza.

§2. Le disposizioni relative ai sistemi funzionali e ai sub-sistemi integrano i contenuti dei sistemi territoriali, definiscono gli obiettivi strategici di sviluppo del territorio, gli obiettivi specifici e ne indicano i criteri e gli indirizzi per gli interventi attuativi.

§3. I sistemi funzionali, e i relativi sub-sistemi in cui è articolato il P.S, sono individuati nell'elaborato QPTAV. 3, e di seguito elencati:

- *Sistema funzionale della valorizzazione e della fruizione del paesaggio*, nel quale si distinguono:
 - il sub-sistema del Parco fluviale del Serchio e del Parco dei Ponti;
 - il sub-sistema degli altopiani: Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello, Le Prade, Tubbiano;
 - il sub-sistema dei centri di matrice antica;
 - il sub-sistema dei paesaggi e dei contesti storicizzati (aree terrazzate).
- *Sistema funzionale della storia e della cultura dei luoghi*, nel quale si distinguono
 - contenitori da rifunzionalizzare;
 - beni, edifici e manufatti di valore storico da recuperare.
- *Sistema funzionale del territorio rurale*, nel quale si distingue il:
 - territorio a prevalente naturalità di crinale;
 - territorio a prevalente naturalità diffusa;
 - territorio di interesse agricolo, a sua volta articolato in:
 - o aree a prevalente funzione agricola, e ad economia agricola debole,
 - o aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani;
 - o aree di controllo dei caratteri del paesaggio.
- *Sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature*, nel quale si distinguono:
 - ambiti urbani e contesti territoriali destinati a servizi e attrezzature collettive;
 - ambiti urbani e contesti territoriali destinati ad attrezzature scolastiche, per l'istruzione e l'educazione;
 - ambiti urbani e contesti territoriali destinati ad attrezzature di supporto al sistema produttivo;
 - ambiti urbani e contesti territoriali destinati a attrezzature sportive, ricreative e ricettive.
- *Sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità*, nel quale si distinguono:
 - la linea ferroviaria esistente (tratta Lucca-Aulla);
 - la viabilità principale esistente;
 - nuovi tracciati viari di interesse locale;
 - nuovi snodi viari di interesse primario;
 - nuovi snodi viari di interesse secondario.
- *Sistema insediativo recente e in formazione*, nel quale si distinguono:
 - il sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso residenziale;
 - sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso produttivo artigianale, industriale e commerciale;
 - il sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso per attrezzature collettive di uso pubblico e servizi.

Art. 24 - Sistema funzionale della valorizzazione e della fruizione del paesaggio

§1. Il sistema funzionale è prevalentemente costituito da ambiti territoriali risultanti dalla lettura del quadro conoscitivo del P.S. Detti ambiti sono ritenuti strategici per attivare azioni di valorizzazione in merito all'uso di qualità del territorio e per lo sviluppo economico connesso alla rivalutazione delle risorse naturali e antropiche.

§2. Per il *sub-sistema del Parco fluviale del Serchio* si definiscono:

a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:

- la realizzazione di un sistema di aree prevalentemente localizzate lungo la riva destra del fiume Serchio, attrezzate e da attrezzare ad uso plurifunzionale per l'uso del tempo libero connesso alla fruizione naturalistica, per attività sportive e per spettacoli e manifestazioni temporanee in strutture mobili (attività circensi, sagre, ecc.);
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati con aree di sosta;
- la realizzazione di pontili mobili al fine dell'eventuale uso dell'elemento acqua per attività balneari fluviali.

b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:

- provvedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi delle aree e delle proprietà interessate;
- individuare l'esatto perimetro dell'area da destinare a parco;
- suddividere l'intera area in comparti secondo omogenee destinazioni d'uso, tali da garantire l'azione programmata nel tempo, secondo criteri di priorità degli interventi;
- definire la disciplina delle trasformazioni per le aree e gli edifici in evidenti condizioni di degrado coerentemente alla destinazioni previste al punto a) precedente, senza aumenti di volume;
- prevedere la redazione di eventuali piani attuativi di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e per la cessione di aree anche con ricorso all'uso della perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 60 della L.R. 01/2005;
- individuare i percorsi ad uso esclusivo pedonale e ciclabile per la fruizione e l'accessibilità alle aree del parco e di collegamento tra le aree urbane e il fiume (in particolare per le connessioni con l'abitato di Diecimo e quello di Borgo a Mozzano);
- predisporre gli studi necessari all'eventuale utilizzo di salti d'acqua ai fini della produzione di energia;
- garantire l'uso agricolo del suolo, con divieto di nuova edificazione di edifici e manufatti.

§3. Per il *sub-sistema del Parco dei Ponti* si definiscono:

a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:

- la realizzazione di un parco lungo la riva sinistra del torrente Lima, da attrezzare per l'uso del tempo libero, connesso alla fruizione delle architetture dei tre ponti, di varie epoche, che insistono sull'area, per attività del tempo libero e per la fruizione delle varie opere architettoniche, ad integrazione degli standard urbanistici a soddisfacimento delle aree del sistema insediativo al suo intorno;
- la realizzazione di percorsi pedonali attrezzati e di aree di sosta ad uso pedonale.

b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:

- provvedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi delle aree e delle proprietà interessate;
- individuare l'esatto perimetro dell'area da destinare a parco;
- suddividere l'intera area in comparti secondo omogenee destinazioni d'uso, tali da garantire l'azione programmata nel tempo, secondo criteri di priorità degli interventi;
- predisporre gli studi necessari all'eventuale utilizzo di salti d'acqua ai fini della produzione di energia;
- prevedere l'eventuale ampliamento dell'area del parco estendendola a comprendere gli antichi opifici andanti ad acqua, posti a valle dell'area individuata dal P.S.; in tal caso gli interventi consentiti devono uniformarsi ai criteri del restauro.

§4. Per il *sub-sistema degli altopiani di Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello, Le Prade e Tubbiano* si definiscono:

a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:

- l'uso delle aree a fini turistico ricettivi e per l'uso del tempo libero, per la ricerca e la didattica ambientale su gli insediamenti tradizionali dell'alta collina e della montagna;
- il recupero, il risanamento conservativo, l'adeguamento igienico sanitario e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti mediante impiego di tecnologie e interventi innovativi a basso impatto ambientale;
- il ripristino e l'uso della viabilità esistente senza ulteriore incremento chilometrico, mantenendo i caratteri tradizionali delle strade con eventuali dotazioni di parcheggio ad uso pubblico;
- il recupero e la riqualificazione delle aree coltivate, senza edificazione di nuovi manufatti;
- la realizzazione di aree attrezzate per il turismo escursionistico e naturalistico;
- limitatamente all'area di Guzzanello, la realizzazione di un centro attrezzato per lo sviluppo delle attività ricettivo turistiche e della ristorazione con annessi campi per lo sport e il tempo libero, da realizzarsi previo ricorso a piani attuativi.

b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:

- provvedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi delle aree e delle proprietà interessate;
- individuare l'esatto perimetro dell'area da destinare agli usi consentiti;
- definire una dettagliata disciplina delle trasformazioni per le aree e gli edifici coerentemente alla destinazioni previste al punto a) precedente.

§5. Per il *sub-sistema dei centri di matrice antica* si definiscono:

a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale degli edifici esistenti non più utilizzati;
- la riqualificazione dell'impianto infrastrutturale e urbanistico dei centri abitati e l'integrazione delle attrezzature e dei servizi per garantire al cittadino una migliore qualità di vita e ridurre l'onere degli spostamenti;
- integrare, ove carente, la dotazione di servizi e di opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.);
- il miglioramento dei collegamenti viari;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il recupero delle aree agricole estese all'intorno dei centri abitati, degli orti e dei castagneti da frutto.

b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:

- definire la disciplina degli interventi, con eventuale ricorso alla redazione di piani attuativi, che consenta dimensioni di alloggi adatti alla residenza stabile e utili per nuclei familiari composti da 2/3 persone e facilmente adattabili all'utilizzo per attività turistiche nelle varie forme previste dalle leggi vigenti (residence, affittacamere, bed&breakfast, residenza d'epoca, albergo diffuso, ecc);
- facilitare il recupero del patrimonio edilizio anche attraverso norme per l'abbattimento di oneri;
- indicare i criteri, prevedere la disciplina, le modalità di attuazione e gli eventuali progetti per il miglioramento dei collegamenti viari, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la dotazione di aree di uso pubblico per gli abitanti e per favorire la frequentazione turistica;
- rifacimento delle strade pavimentate e/o lastricate e delle aree sterrate con uso di asfalto ecologico;
- favorire la riqualificazione e il recupero delle aree agricole mediante l'attuazione delle leggi regionali in materia, lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale, favorendo forme di aiuto, integrazione e progetti coordinati con la Comunità Montana.

§6. Per il *sub-sistema dei paesaggi e dei contesti storicizzati (aree terrazzate)* si definiscono:

- a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
- il mantenimento della resa agricola attuale e potenziale dei suoli da riconoscere quali aree di interesse agricolo;
 - la conservazione delle aree terrazzate e/o a ciglioni per il mantenimento dell'aspetto formale del paesaggio e per mitigare gli effetti di ruscellamento delle acque meteoriche;
 - il recupero dei sentieri e della viabilità minore, per consentire l'accessibilità alle aree ai fini della coltivazione delle aree agricole suddette.
- b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
- articolare il territorio in aree di interesse agricolo primario e di interesse agricolo, secondo gli indirizzi dettati dal P.T.C.;
 - disciplinare gli interventi per il recupero delle viabilità minore, al fine di conservare i caratteri del paesaggio e per consentire un transito possibile a mezzi agricoli.

§7. Per *siti da bonificare* si definiscono:

- a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
- l'eliminazione del danno ambientale e la riduzione del rischio a livelli compatibili con la vulnerabilità dell'ambiente, delle risorse dei beni e delle persone, fino alla sua completa eliminazione. Ove non fosse raggiungibile un livello di rischio adeguato, pur utilizzando la migliore tecnologia disponibile a costi sostenibili, deve essere ottenuto il minor livello di rischio comunque raggiungibile, e, per il tasso di rischio non eliminabile, devono essere previste apposite misure di sicurezza ed eventuali limitazioni all'uso dell'area, tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente;
 - il recupero delle aree a finalità relative all'uso del tempo libero e/o a parco con priorità e particolare attenzione all'area in località La Macchia, nel greto del fiume Serchio;
 - il recupero delle aree dell'ex discarica di Pianizza Socciglia, quale sito interessato da necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale.
- b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
- il R.U. e gli altri atti di governo del territorio prendono atto del Piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate di cui alla Deliberazione del C.R.T. n. 384 del 21.12.1999 in attuazione della L.R. 25/98;
 - il reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico ed ambientale dovrà far riferimento a quanto previsto al capitolo 4.5 dell'Allegato 1 alla D.C.R.T. n. 88 del 07/04/98 ed in particolare la specifica progettazione dovrà tenere conto dell'inquadramento generale nel comprensorio dell'area con l'approfondimento, di alcuni tematismi ritenuti essenziali (uso del suolo, Corine Land Cover, vegetazione reale, configurazione paesistica, pendenze, esposizioni, unità di paesaggio) e con l'effettuazione di analisi quali inquadramento climatico e fitoclimatico, situazione litologica, pedologica, idrografica e faunistica. Il progetto di ripristino, oltre alle scelte di carattere tecnico colturale e paesaggistiche, dovrà comprendere il piano di coltura e conservazione che identifichi e prescriva gli interventi colturali a carico delle stesse e la manutenzione delle opere di difesa idrogeologica e di quanto altro realizzato per l'inserimento paesaggistico del sito; in particolare dovrà riguardare le irrigazioni di soccorso, il ripristino delle conche, il rinalzo delle piante, il ripristino dell'efficienza dei tutori, gli sfalci, i diserbi, le sarchiature, la sostituzione delle piante morte o deperienti, il rinnovo delle parti dei tappeti erbosi non riusciti, la difesa da fitopatie, la sistemazione del terreno e degli eventuali danni derivati da eventi meteorici di particolare intensità, la verifica dell'efficienza della rete di smaltimento delle acque meteoriche, le potature e le ceduzioni e la verifica delle opere di ingegneria naturalistica;
 - le operazioni di bonifica relative all'area in località La Macchia, nel greto del fiume Serchio devono essere conformi agli indirizzi per la realizzazione del Parco fluviale del Serchio di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 25 - Sistema funzionale della storia e della cultura dei luoghi

§1. Il sistema funzionale è prevalentemente costituito da edifici, isolati o aggregati in nuclei, diffusi sull'intero territorio comunale risultanti dalla lettura del quadro conoscitivo del P.S. Detti ambiti sono ritenuti strategici per attivare azioni di valorizzazione in merito all'uso di qualità del territorio e per lo sviluppo economico connesso alla rivalutazione delle risorse naturali e antropiche.

§2. Per *i contenitori da rifunzionalizzare* si definiscono:

- a) I seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
- recuperare il patrimonio edilizio esistente;
 - eliminare interferenze visive e attività ritenute improprie di edifici collocati in contesti urbani e/o paesaggistici di rilievo.
- b) I seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
- il R.U. verifica, ed eventualmente integra, i contenitori da rifunzionalizzare individuati dal P.S.;
 - Il R.U. detta specifica disciplina:
 - o per il recupero degli edifici dei quali è possibile il riuso;
 - o per la demolizione e l'eventuale ricostruzione in altro sito per gli edifici collocati ed usati impropriamente rispetto alle previsioni del P.S.; a tal fine il R.U. detta norme per l'applicazione della perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 60 della L.R. 01/2005.

§3. Per *i beni, edifici e manufatti di valore storico da recuperare* si definiscono:

- a) i seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
- il recupero edilizio e il riuso degli edifici conformemente ai dettati relativi alle invarianti strutturali di cui al precedente art. 9;
 - la riqualificazione del contesto ambientale di pertinenza dei suddetti edifici anche attraverso la dotazione di aree a parcheggio e con accorgimenti e soluzioni atte a migliorarne l'accessibilità.
- b) i seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
- il R.U. individua gli edifici da recuperare, genericamente indicati nell'elaborato QCTAV. 2 del P.S., e detta norme dettagliate in merito alle destinazioni d'uso ammesse e agli interventi da realizzarsi.

Art. 26 - Sistema funzionale del territorio rurale

§1. Il sistema funzionale del territorio rurale è costituito dalle aree e dagli assetti agrari e vegetazionali e da aree contigue agli aggregati urbani che non hanno una precisa connotazione agricola. Dette aree e assetti sono individuati nella carta dei valori e delle emergenze (elaborato QCTAV 11) e sono costituiti da:

1. Formazioni con peculiare forma geologica, rocce nude, rupi, affioramenti rocciosi;
2. Aree boscate;
3. Insediamenti di origine agropastorale e alpeggi;
4. Sistemazioni agrarie tradizionali a terrazzamento o ciglionamento;
5. Oliveti e vigneti;
6. Aree contigue agli aggregati urbani;

§2. Il P.S., ai sensi dell'art. 51 del P.T.C., riconosce le aree e gli assetti agrari e vegetazionali di cui al precedente punto 1 (formazioni con peculiare forma geologica, rocce nude, rupi, affioramenti rocciosi) quale "territorio a prevalente naturalità di crinale". Per detto territorio si richiamano i disposti del precedente art. 9, comma 2, punto 2.

§3. Il P.S., ai sensi dell'art. 51 del P.T.C., riconosce le aree e gli assetti agrari e vegetazionali di cui al precedente punto 2 (aree boscate) quale "territorio a prevalente naturalità diffusa". Per detto territorio si richiamano i disposti del precedente art. 9, comma 2, punto 3.

§4. Le aree, gli assetti agrari e vegetazionali, di cui i precedenti punti 3, 4, 5, 6, ai sensi degli artt. 23 e 24 del P.I.T e dell'art. 50 del P.T.C., costituiscono il "territorio di interesse agricolo". All'interno di detto territorio di interesse agricolo il P.S. riconosce le seguenti ulteriori articolazioni:

- aree a prevalente funzione agricola, ma contraddistinte da economia agricola debole,

costituite da:

- o Insediamenti di origine agropastorale e alpeggi;
 - o Sistemazioni agrarie tradizionali a terrazzamento o ciglionamento;
 - o Oliveti e vigneti.
- aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani.
- 4.1. Nelle aree riconosciute a “prevalente funzione agricola”, il R.U. disciplina la costruzione nuovi edifici rurali ad uso abitativo nonché di nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, secondo quanto indicato dall’art. 41 della L.R. 01/05, da realizzarsi previo P.M.A.A nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dagli articoli 66 e 67 del P.T.C.. con particolare riferimento alle superfici minime fondiari da mantenere in produzione e nel rispetto delle SAU minime di cui alle tabelle riferite all’area A del P.T.C., ferme restando le seguenti prescrizioni per il R.U.:
- nuovi edifici rurali ad uso abitativo non potranno avere superficie utile netta superiore a 150 mq.;
 - nuovi edifici rurali e annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi all’esercizio dell’attività agricola dovranno avere strutture, materiali e organizzazione tipo morfologica, adeguata ai caratteri dei luoghi e conforme alle tradizioni locali, sulla base di uno specifico quadro conoscitivo.

4.2. Nelle aree agricole ad economia debole e contigue agli aggregati urbani il R.U. promuove e sostiene il mantenimento dell’attività agricola, anche con forme legate al part-time e all’autoconsumo, incentivandone la riconversione verso forme biologiche, ed al tempo libero, nel rispetto dei caratteri del paesaggio e dell’assetto idrogeologico.

§5. Il P.S. riconosce quali “aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio”:

- le aree boscate, per le quali si richiamano i dettati del precedente comma 3;
- gli insediamenti di origine agropastorale e alpeggi, per le quali si richiamano i dettati del precedente art. 20;
- le sistemazioni agrarie tradizionali a terrazzamento o ciglionamento per le quali si richiamano i disposti del precedente art. 9, comma 2, punto 2;
- gli oliveti e i vigneti, per i quali, in ragione della sistemazione a terrazze si richiamano i disposti del precedente art. 9, comma 2, punto 2.

Si specifica che in dette aree il R.U.:

- disciplina la conservazione e il ripristino dei terrazzamenti;
- disciplina la conservazione delle permanenze più significative dell’antico tessuto fondiario, delle colture tradizionali, degli assetti poderali e delle sistemazioni agrarie;
- disciplina il mantenimento, il ripristino e la valorizzazione della viabilità poderale e della rete dei fossi e dei canali di regimazione delle acque.

Art. 27 - Sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature

§1. Il sistema funzionale è prevalentemente costituito da:

- ambiti urbani e contesti territoriali destinati a servizi e attrezzature collettive integrate da uffici e attività terziarie di uso privato;
- ambiti urbani e contesti territoriali destinati ad attrezzature scolastiche, per l’istruzione e l’educazione;
- ambiti urbani e contesti territoriali destinati a attrezzature sportive, ricreative e ricettive.

§2. Per gli ambiti urbani e contesti territoriali destinati *a servizi e attrezzature collettive integrate da uffici e attività terziarie* di uso privato si definiscono:

a) i seguenti obiettivi specifici finalizzati a:

- riaffermare e dare concretezza al ruolo di centralità espresso dal territorio di Borgo a Mozzano nei confronti della più ampia area della media valle del Serchio;
- integrare la dotazione di standard urbanistici, carenti in alcuni centri abitati;
- integrare le aree a verde pubblico e realizzare la previsione di un parco fluviale da estendersi principalmente lungo la riva destra del fiume Serchio.

b) i seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:

- il R.U. deve dettare le regole, anche con ricorso a ipotesi progettuali disegnate, affinché la previsione delle aree da destinare ai servizi e alle attrezzature possa costituire occasione di riqualificazione di aree e contesti urbani;
 - le aree per attrezzature e i servizi devono essere adeguatamente dotate di aree a verde alberato;
 - dette aree devono essere connesse al tessuto urbano preesistente, ove possibile, da percorsi pedonali e ciclabili.
- §3. Per gli ambiti urbani e contesti territoriali destinati ad *attrezzature scolastiche, per l'istruzione e l'educazione* si definiscono:
- a) i seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
 - lo sviluppo e il radicamento delle attività culturali e della istruzione con particolare attenzione alle attività e alle attrezzature per l'infanzia (asili nido, scuole materne, scuole elementari)
 - lo sviluppo delle attività e delle attrezzature per la formazione secondaria superiore individuando nuovi settori dell'istruzione coerenti con la specificità delle attività produttive locali.
 - b) i seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
 - il R.U. deve individuare le aree idonee alla realizzazione degli obiettivi suddetti, anche ricorrendo al recupero di edifici esistenti, con attenzione alla dotazione di superfici a verde, di zone e impianti per la promozione allo sport, spazi per attività ricreative e per manifestazioni culturali, etc.
 - facilitare l'accessibilità alle attrezzature mediante interazioni con il sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità;
 - prevedere un progetto organico (di settore) al fine del riordino funzionale e la riqualificazione dei siti scolastici.
- §4. Per gli ambiti urbani e contesti territoriali destinati ad *attrezzature sportive, ricreative e ricettive*, si definiscono:
- a) i seguenti obiettivi specifici finalizzati a:
 - riqualificare e potenziare con nuove addizioni siti ed attrezzature esistenti e con attività in essere;
 - valorizzare alcune aree urbane e collinari per lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative e del tempo libero col ricorso a nuove attrezzature e impianti.
 - b) i seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio:
 - prevedere aree da destinare a impianti e attrezzature sportive ricreative e ricettive;
 - definire le attività consentite e quelle vietate;
 - prevedere idonee aree a parcheggio con sistemazioni a verde alberato;
 - prevedere il ricorso a convenzioni o atti d'obbligo per l'uso pubblico delle attrezzature e degli impianti;
 - dettare norme e procedure per realizzazione degli interventi con particolare approfondimento degli aspetti tipologici architettonici, per le sistemazioni a verde a corredo degli impianti, per l'inserimento nel contesto ambientale delle colline limitando l'altezza degli edifici.

Art. 28 - Sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità

§1. Il sistema funzionale è prevalentemente costituito da:

- la linea ferroviaria esistente (tratta Lucca-Aulla);
- la viabilità principale esistente;
- nuovi tracciati viari di interesse locale;
- nuovi snodi viari di interesse primario;
- nuovi snodi viari di interesse secondario.

Si richiamano a far parte del sistema la rete delle strade secondarie e dei sentirei documentata negli elaborati QCTAV. 3 e QCTAV. 6 del quadro conoscitivo del P.S.

§2. Sono obiettivi specifici del sistema:

- il perseguimento di una mobilità compatibile con obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale;
- il miglioramento delle relazioni alla scala sovracomunale e l'accessibilità alle aree

- urbane del comune di Borgo a Mozzano, mediante l'adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale, con l'individuazione delle tratte e dei nodi critici da disciplinare con specifici interventi;
- la risoluzione delle problematiche legate alla viabilità interna e di attraversamento mediante una visione unitaria degli interventi in grado di esaminarle nella loro complessità e priorità;
 - il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi attraverso il potenziamento del trasporto ferroviario e l'integrazione modale fra i diversi sistemi di trasporto, privilegiando quello collettivo, attivando le opportune procedure per la realizzazione di un polo ferroviario;
 - la preservazione e valorizzazione del complesso sistema degli antichi tracciati stradali con le loro valenze ambientali e paesaggistiche, per rafforzare l'identità storico-culturale del territorio comunale;
 - la riutilizzazione e l'ottimizzazione dei tracciati viari esistenti tramite interventi di rifunzionalizzazione e di adeguamento, per migliorare la qualità della vita nelle frazioni e nei centri urbani;
 - l'individuazione di interventi idonei:
 - a garantire la sicurezza nei collegamenti stradali con i paesi della collina e della montagna,
 - a migliorare la relativa viabilità locale inserendo parcheggi e ad assicurare la presenza di un servizio pubblico adeguato;
 - il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dei sentieri e delle antiche mulattiere, per la loro valenza storico-culturale, ma anche ai fini di migliorare la fruizione degli ambiti di interesse paesaggistico e per incentivare il turismo escursionistico.
- §3. Il Regolamento Urbanistico deve:
- razionalizzare ed adeguare i tracciati all'interno dei centri urbani tenendo conto degli obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale, nonché definire le zone a traffico limitato e le aree pedonali;
 - incentivare nuove forme di mobilità alternativa:
 - integrando nella rete della mobilità della pianura le piste ciclabili,
 - potenziando l'attuale servizio pubblico di trasporto tramite l'utilizzo di minibus a chiamata nelle aree a domanda debole,
 - promuovendo l'uso di mezzi non inquinanti (elettrici, a gas, etc.) e il trasporto su ferro di merci e persone;
 - individuare la precisa localizzazione e la dettagliata disciplina per la realizzazione di parcheggi scambiatori:
 - nei pressi della stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano e/o nell'area della Concia,
 - nei pressi della stazione di Diecimo;
 - inserire previsione di parcheggi e di adeguamento della viabilità locale dei centri della montagna e nei borghi della collina nel rispetto dei caratteri di pregio ambientale che questi luoghi possiedono;
 - per la viabilità dei rilievi collinari e montani inserire strutture di supporto e arredo urbano (piazzole di sosta alberate, panchine, fontane di acqua potabile, etc.) che qualificano l'infrastruttura come itinerario turistico e come reale supporto modale per la fruizione del paesaggio e degli ambienti naturali.
- §4. Il R.U. deve, in particolare, formulare proposte per la definizione di nuovi tracciati viari di interesse locale indicati nell'elaborato QCTAV. 12, quale possibile ipotesi suscettibile di verifiche e alternative, di seguito elencate:
- nuovo tracciato viario di interesse locale da località La Madonna dei Ferri fino a Tombeto, al fine di diminuire i flussi di traffico che attraversano il centro antico di Borgo a Mozzano per raggiungere tale località;
 - nuovo tracciato viario di interesse urbano, in Borgo a Mozzano, parallelo alla ferrovia Lucca Aulla, da l'area della Concia a Viale Italia, al fine di costituire un percorso alternativo alla via provinciale a servizio alle aree di recente edificazione e per le nuove previsioni delineate dal P.S., nonché utili alla previsione di parcheggi da localizzare ai suoi margini, a servizio del centro antico di Borgo a

Mozzano;

- nuovo tracciato viario di interesse urbano, in Diecimo, a monte della strada provinciale, al fine di costituire un percorso alternativo alla via provinciale a servizio alle aree di recente edificazione e per le nuove previsioni delineate dal P.S., nonché utili alla previsione di parcheggi da localizzare ai suoi margini, a servizio del centro antico di Diecimo;
- nuovo tracciato viario di interesse urbano, in Diecimo, tra la strada provinciale e la ferrovia Lucca-Aulla, al fine di costituire un percorso alternativo alla via provinciale a servizio del parco merci della stazione di Diecimo e delle aree di recente edificazione nonché per le nuove previsioni delineate dal P.S.;
- nuovo tracciato viario di interesse locale dalla via provinciale per Pescaglia e l'abitato di Roncato, al fine di migliorare l'accessibilità a questa località attualmente servita da una viabilità di matrice rurale e non suscettibile di adeguamenti utili;
- nuovo tracciato viario di interesse urbano a Pastino a servizio delle aree produttive, localizzate e previste a monte della strada provinciale;
- nuovo tracciato viario di interesse urbano in Valdottavo, al fine di diminuire i flussi di traffico lungo l'antico tracciato che attraversa il centro abitato del paese, lungo la quale si sono concentrate numerosi esercizi commerciali di vicinato e uffici e per costituire un percorso alternativo utile a facilitare l'accessibilità alle frazioni di Tempagnano e Partigliano;
- nuovo tracciato viario di interesse locale dalla strada statale per l'Abetone al paese di Anchiano, al fine di eliminare la pericolosità dell'immissione del vecchio tracciato sulla strada suddetta.

§5. Il R.U. deve, in particolare, delineare un progetto complessivo che, regolamentando gli accessi e le intersezioni, restituisca alla viabilità di fondovalle la funzionalità di strada extraurbana secondaria congruente con le caratteristiche delle varianti stradali realizzate nel fondovalle del Serchio. Detto progetto formula, inoltre, proposte in rapporto ai programmi, ai progetti e agli indirizzi per la formulati dalla Provincia di Lucca, per la risoluzione delle criticità riscontrate ed indicate nell'elaborato QCTAV. 12, di seguito elencate:

- eliminazione i problemi di conflitto tra viabilità e insediamenti, riscontrate in varie località del comune e segnalate nell'elaborato QCTAV. 12, integrando le soluzioni e le disposizioni indicate al precedente comma 4;
- miglioramento, tramite ampliamento della rotatoria, o altri accorgimenti e soluzioni, la scorrevolezza dei traffici all'incrocio delle strade nei pressi del Ponte Pari e al bivio per Borgo a Mozzano nei pressi del sottopasso della ferrovia (alla Madonna dei Ferri);
- definizione di soluzioni atte a diminuire gli accessi pubblici e privati e le immissioni sulla via provinciale di fondovalle con particolare attenzione e riferimento agli abitati di Diecimo, Borgo a Mozzano;
- definizioni di soluzioni atte a diminuire gli accessi pubblici e privati e le immissioni sulla via provinciale di fondovalle con particolare attenzione e riferimento a Piano di Gioviano anche in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti dal P.S. in detta area;
- risoluzione del conflitto di traffici all'incrocio tra le varie strade provinciali e comunali che convergono sull'area interessata dal ponte sul torrente Pedogna, l'abitato di Diecimo e gli accessi alle aree produttive di Pastino e alla stazione ferroviaria di Diecimo, ricorrendo a nuove soluzioni, in conformità agli indirizzi operativi e ai progetti per la viabilità di fondovalle formulati dalla Provincia di Lucca;
- miglioramento dell'innesto delle viabilità di servizio alla zona industriale di Pianello con la strada per l'Abetone;
- definizione della soluzione per l'innesto di una nuova strada di accesso al paese di Anchiano con la strada statale per l'Abetone, al fine di eliminare la pericolosità dovuta all'immissione del vecchio tracciato comunale con la strada statale suddetta.

Art. 29 - Sistema funzionale insediativo recente e in formazione

§1. Il sistema funzionale comprende le aree investite da un processo di crescita, prevalentemente avvenuto dagli anni Cinquanta fino ad oggi, che necessitano di riordino urbanistico, di integrazione di servizi e attrezzature, di una configurazione ed un assetto di migliore qualità, tale da essere sostenuto da nuove azioni progettuali; ai fini di una più precisa ed efficace disciplina dette aree sono articolate come di seguito indicato.

§2. *Sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso residenziale.*

Il sub-sistema insediativo ha un prevalente uso residenziale commisto ad attività terziarie, commerciali, produttive e di servizio; è costituito principalmente da interventi edilizi attuati nel XX secolo, la cui configurazione urbanistica, caratterizzata da saturazioni casuali, segue molteplici modelli aggregativi (lineari, plurifamiliari, uni e bifamiliari, ecc.) spesso caratterizzati da tipologie edilizie e disegno urbano estranei alla preesistente cultura architettonica e urbanistica. Nei nuclei minori il sub-sistema insediativo si manifesta con discontinui edifici isolati contermini al patrimonio storico.

Nel sub-sistema si definiscono:

a) i seguenti *obiettivi* specifici finalizzati a:

- inserire attività integrative e complementari alla residenza;
- dotare di attrezzature collettive, servizi e parcheggi utili alla progressiva riqualificazione dei centri abitati, come luogo a prevalente uso residenziale;
- concludere il processo di crescita edilizia con individuazione di aree da destinare alla nuova edificazione, da integrare con le attrezzature, i parcheggi e verde pubblico, anche a soddisfacimento degli abitati esistenti, nella misura ritenuta necessaria, con eventuale cessione di aree di proprietà privata da destinare all'uso pubblico;
- favorire la realizzazione di edilizia agevolata e più in generale di edilizia pubblica.

b) i seguenti *criteri e indirizzi* per la redazione degli atti di governo del territorio:

- definire assetti normativi specifici atti alla riqualificazione formale e funzionale del tessuto urbano dove questo si manifesta frammentato e senza una propria connotazione;
- definire la disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica con opere di demolizione e ricostruzione al fine della riconfigurazione funzionale e formale di alcune porzioni urbane;
- definire la disciplina per gli interventi di completamento edilizio, da attuarsi previo studio di apposite tipologie;
- individuare nuove aree destinate al prevalente uso residenziale, per garantire risposte adeguate al fabbisogno abitativo a costi contenuti.

§3. *Sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso produttivo artigianale, industriale e commerciale.*

3.1. *Sub-sistema produttivo industriale*

Al fine di garantire le esigenze di sviluppo delle attività produttive esistenti con le parimenti fondamentali esigenze di miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, nel sub-sistema si definiscono:

a) i seguenti *obiettivi* specifici finalizzati a:

- proteggere la popolazione residente dagli effetti del diffuso e documentato stato di inquinamento atmosferico, acustico e del suolo in generale in cui attualmente versano le aree produttive.
- perseguire nello sviluppo del proprio territorio tramite la delocalizzazione fuori dai centri abitati degli impianti esistenti;
- quando non sia possibile ricorrere alla delocalizzazione, occorrerà procedere alla necessaria limitazione degli interventi ammissibili in dette aree produttive alle sole tipologie del "recupero" e della "riqualificazione" degli insediamenti industriali esistenti.

b) i seguenti *criteri, indirizzi e prescrizioni* per la redazione degli atti di governo del territorio:

- in tutte le aree industriali ricadenti in prossimità dei centri abitati o comunque al centro della valle del fiume Serchio e dei suoi affluenti potranno essere realizzati solo interventi che garantiscano il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione

- ambientale e riduzione degli inquinanti sia in atmosfera che nel suolo e sottosuolo, secondo le regole e con le limitazioni a tal fine individuate nel R.U.;
- nelle suddette aree non potranno essere in alcun modo realizzati interventi di trasformazione edilizia o urbanistica, né installati nuovi impianti che non garantiscano il miglioramento dell'attuale situazione di inquinamento (o che addirittura la aggravino) e ciò a tutela della popolazione ivi residente e delle risorse naturali essenziali che le caratterizzano, primo fra tutti il Fiume Serchio e i suoi affluenti;
 - eventuali interventi di completamento delle aree produttive esistenti ancora disponibili sono ammissibili purché all'esterno dei centri abitati e comunque nel rigoroso rispetto dei principi e dei parametri di compatibilità ambientale sopra evidenziati nonché di quelli di compatibilità paesistica di cui al successivo punto;
 - in considerazione del particolare contesto paesaggistico-ambientale della vallata, costituita da versanti collinari e montani di indubbio pregio in cui è peraltro perseguita anche una politica di sviluppo delle rilevanti attività turistiche e naturalistiche esistenti, le modalità costruttive da osservarsi nelle aree di cui si tratta per la realizzazione degli interventi edilizi risultati compatibili con l'enunciata esigenza di miglioramento dell'attuale stato di inquinamento, saranno quelle meglio descritte nel R.U. e che comunque non contrastino con i predetti interessi ambientali e paesaggistici;
 - il R.U. dovrà individuare le caratteristiche tipologiche e dimensionali da osservarsi nelle aree in oggetto in sede di realizzazione di nuovi edifici o di modificazione di quelli esistenti;
 - in via transitoria, fino a quando il R.U. non avrà dettato la nuova disciplina edilizia ed urbanistica della zona, dovranno essere osservate, e si intendono quindi confermate, le previsioni del vigente P.d.F. in ordine ai limiti dimensionali, alle tipologie costruttive ed alle altezze massime ammissibili, da rispettarsi con riferimento a qualsivoglia manufatto edilizio a prescindere dalla sua natura giuridica e funzione.
 - in via transitoria, fino a quando non sarà stato centrato l'obiettivo del superamento delle criticità esistenti, nelle aree industriali di cui si tratta non potrà essere in alcun modo autorizzata l'installazione e la realizzazione di nuovi impianti o di nuove attività industriali o produttive il cui effetto sia quello di arrecare ulteriore aggravamento all'ambiente tenuto conto, in particolare, dei già elevati indici di insalubrità dell'aria, di inquinamento acustico e veicolare, di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dei corpi idrici esistenti.
 - Le suddette prescrizioni hanno efficacia fino alla approvazione del R.U. e comunque per un termine non superiore a tre anni, come previsto dall'art. 53, comma 2, lettera h, della L.R. 01/2005.

3.2. *Sub-sistema produttivo artigianale e commerciale*

Detto sub-sistema insediativo ha un prevalente uso produttivo artigianale e commerciale commisto ad attività terziarie e di servizio; ha assunto una consistenza ed una caratterizzazione che fanno del Comune di Borgo a Mozzano una delle principali aree a forte specializzazione della valle del Serchio, rilevante per le opportunità di lavoro e per il progresso economico. Il sub-sistema è caratterizzato principalmente da interventi edilizi attuati dopo gli anni Cinquanta del Novecento.

Nel sub-sistema si definiscono:

a) i seguenti *obiettivi* specifici finalizzati a:

- riaffermare il ruolo di Borgo a Mozzano quale centro di attività produttive e di riferimento funzionale-direzionale della Media Valle del Serchio;
- garantire il consolidamento e il potenziamento delle aree industriali esistenti assicurando adeguate infrastrutture di supporto, privilegiando lo sviluppo tecnologico e l'adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale;
- l'aumento delle superfici a destinazione commerciale e direzionale con particolare attenzione agli esercizi di vicinato all'interno dei centri abitati, per incentivare la presenza di uffici privati e le libere professioni

b) i seguenti *criteri e indirizzi* per la redazione degli atti di governo del territorio:

Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono:

- individuare le aree nelle quali si può consentire il consolidamento e il potenziamento delle attività produttive;
- dettare le norme per la loro realizzazione con ricorso a piani attuativi e affinché le nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti evitino immissioni aggiuntive in atmosfera;
- vietare interventi che provochino problemi di impatto visivo e paesaggistico, in considerazione delle interferenze visive dai colli che delimitano le aree del fondovalle del Serchio (dove il sistema insediativo produttivo trova localizzazione) e in funzione della prevalente destinazione a parco delle aree contermini a quella di modellamento attivo del fiume Serchio.

§4. *Sub-sistema insediativo recente e in formazione a prevalente uso per attrezzature collettive di uso pubblico e servizi.*

Detto sub-sistema funzionale comprende tutte le attrezzature collettive di uso pubblico e servizi per il soddisfacimento degli standard urbanistici, gli impianti (depositi, centraline tecniche, depuratori, etc.), le aree da destinare a verde pubblico e le aree per la promozione allo sport e per lo sport agonistico i cui obiettivi specifici, criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio sono dettagliate nelle norme relative alle UTOE, nell'allegato n. 2 alle presenti disposizioni normative.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 30 - Definizioni e disposizioni generali

§1. Il presente Titolo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della pericolosità geologica ed idraulica e delle caratteristiche idrogeologiche, nonché detta disposizioni volte a perseguire la tutela del territorio, nella sua configurazione di origine naturale od a prevalenza di naturalità.

§2. Il presente Titolo detta inoltre disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del territorio in ragione di condizioni, in atto o potenziali, di fragilità ambientale.

Art. 31 - Condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche.

§1. Il regolamento urbanistico e gli altri Atti di governo del territorio, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui al presente Titolo.

§2. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere approfondimenti ed aggiornamenti in tema di difesa del suolo, difesa dai fenomeni alluvionali e sismici e di vulnerabilità degli acquiferi, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Serchio **vigente** e, conseguentemente, potranno sia essere introdotte modifiche alle carte della pericolosità e della vulnerabilità idrogeologica individuate nel P.S., sia dettare disposizioni più efficaci in adeguamento a normative di carattere nazionale, regionale o provinciale. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio definiranno in modo puntuale e dettagliato, sulla base sia delle disposizioni contenute nel presente Titolo, sia delle disposizione del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Serchio **vigente**, le trasformazioni ammissibili facendo valere il criterio della disposizione più restrittiva. Nel rispetto delle disposizioni del P.T.C.P. la fattibilità delle trasformazioni verrà espressa attraverso la carta della fattibilità e le relative norme. La carta della fattibilità è quindi il documento di sintesi, ottenuto incrociando i vari tipi di pericolosità riscontrati sul territorio comunale con il grado di esposizione relativo alle destinazioni d'uso ed alle trasformazioni previste, che esprime, in quanto consentite dalle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Serchio, l'ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio.

§3. Ai fini e per gli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite le seguenti definizioni.

a) *Rischio*. La probabilità che in una determinata zona ed in un determinato intervallo di tempo possa verificarsi un evento naturale capace di produrre danni, intesi come conseguenze sul piano sociale ed economico superiori ad un prefissato valore di soglia. Il rischio totale o effettivo, al quale è esposta una determinata zona del territorio, è il prodotto della pericolosità per l'esposizione e per la vulnerabilità. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il rischio è dato dal prodotto della pericolosità per la sola esposizione.

b) *Pericolosità*. La probabilità che in un determinato intervallo di tempo ed in una determinata area si verifichi un evento naturale di una determinata intensità.

c) *Esposizione*. La natura, la qualità e la quantità dei beni e/o soggetti esposti al rischio. Vengono riconosciuti i seguenti tre gradi di esposizione:

GRADI DI ESPOSIZIONE	BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI
BASSA	Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: caccia, pesca, attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio, ricoveri connessi alle attività escursionistiche, all'ordinaria coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, all'attività di pascolo, alla zootecnia, alla itticoltura, magazzini, depositi a cielo aperto, pertinenze varie quali tettoie, garage, ripostigli, piscine private e simili, impianti scoperti per la pratica sportiva, mobilità pedonale, mobilità meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, interpoderali), e simili.
MEDIA	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa densità di presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive, lavorazione degli inerti, parchi urbani e territoriali, abitazioni rurali, abitazioni ordinarie o artigianato o esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati in territorio non urbano, impianti scoperti per la pratica sportiva in edifici isolati in territorio non urbano, mobilità meccanizzata in elementi di viabilità locale, attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili.
ALTA	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata densità di presenza continuativa o temporanea di persone: territorio urbano in generale (comprese le aree ad organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi), consistenti strutture insediative extraurbane abitative, per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi (attività produttive agro- industriali, manifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività ricettive, strutture per l'istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed assistenziali, cimiteriali), mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità sovralocale oppure locale ma di interesse strategico, attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza sovralocale, e simili.

d) *Vulnerabilità*. Il grado dei danni prodotti sui beni e/o soggetti dal verificarsi dell'evento naturale atteso, associato alla capacità di sopportare gli effetti dell'evento.

e) *Fattibilità*. L'ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono.

Art. 32 - La fragilità geomorfologica e sismica

§1. Le condizioni di fragilità geomorfologica e sismica dell'intero territorio comunale sono rappresentate negli elaborati contrassegnati con QPTAV.5, suscettibili di essere aggiornati ed affinati in sede di R.U., anche in adeguamento a normative o a Piani sovraordinati, in conformità agli indirizzi di seguito riportati. Tali condizioni costituiscono le basi conoscitive per la valutazione della fattibilità delle trasformazioni da condursi in conformità ai medesimi indirizzi.

§2 I fenomeni franosi

1. La valutazione del grado di stabilità dei versanti, inteso in particolare come possibilità dell'attivarsi o riattivarsi di movimenti franosi, deve essere realizzata in conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. nell'Appendice 1 - Parte I, § 1.1.

2. Il grado di pericolosità deve essere determinato, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto, in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Classe	Pericolosità	Caratteri
1g	IRRILEVANTE	Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti, sia di fattori geolitologici e/o morfologici predisponenti l'attivazione di processi morfo-evolutivi.
2g	BASSA	Aree con assenza di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti per i quali sono al massimo prevedibili, sulla base di valutazioni geologiche, litotecniche e clivometriche, limitati processi di degrado superficiale riconoscibili e neutralizzabili a livello di intervento diretto. Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di modeste dimensioni.

3ag	MEDIO-BASSA	Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali non si possono escludere riattivazioni o attivazioni di movimenti di massa di complessiva bassa intensità (per velocità, dimensioni ed energia). Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di medie o grandi dimensioni.
3bg	MEDIO-ALTA	Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di media intensità. Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di particolari caratteri litologici, giaciture e clivometrici non escludono la possibilità di attivazione di movimenti di massa di media- elevata intensità.
4 g	ELEVATA	Aree interessate da frane attive. Aree interessate da diffusi fenomeni di degrado attivo (movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità. Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di elevata intensità.

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
1g	BASSA	1g	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
	MEDIA	2g	Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto Soltanto a supporto dell'intervento diretto.
	ALTA		
2 g	BASSA	2g	Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto. Soltanto a supporto dell'intervento diretto.
	MEDIA		
	ALTA	2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste soltanto nel caso di intervento diretto. Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
3ag	BASSA	2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste soltanto nel caso di intervento diretto. Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
	MEDIA	3gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Interventi diretti approvabili soltanto se supportati da studi e verifiche comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
	ALTA		

3bg	BASSA	3g	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo", richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Interventi diretti ammissibili soltanto se supportati da progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio (2).
	MEDIA	4g	Forti limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi, gli attraversamenti da parte di infrastrutture lineari ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. In questi casi interventi diretti approvabili solo contestualmente alla progettazione dei necessari interventi di bonifica finalizzati alla messa in sicurezza delle opere da eseguire. Qualsiasi altra previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato è consentita soltanto se supportata, nel R.U. comunale, da 1) studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di instabilità presenti ed alla valutazione del rischio effettivo; 2) progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso.
	ALTA		
4g	BASSA	4gg	Fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Qualsiasi altra previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato è consentita soltanto se supportata, nel R.U. comunale, da: 1) studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di instabilità presenti ed alla valutazione del rischio effettivo; 2) progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso nonché stima dei costi relativi necessari. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione e del collaudo dei previsti interventi di mitigazione incidenti sulla pericolosità.
	MEDIA		
	ALTA		

NOTE

(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio rispetto all'esistente realizzato. Per tutti gli interventi sul territorio che possono alterare sensibilmente il grado di pericolosità dello stesso (sbancamenti, riporti, e simili), è comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni derivanti dalle verifiche che devono corredare i piani attuativi ed i progetti di interventi diretti.

(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).

§3. Le colate detritiche torrentizie

1. L'esistenza di un pericolo potenziale connesso a processi impulsivi parossistici di dinamica torrentizia in grado di generare vistosi effetti di morfogenesi deve essere valutata in conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. nell'Appendice 1 – Parte I, § 1.2 .

2. Il grado di pericolosità deve essere conclusivamente determinato in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Classe	Pericolosità	Caratteri
1d	IRRILEVANTE	Punteggio < 40
2d	BASSA	Punteggio compreso tra 40 e 50
3d	MEDIA	Punteggio compreso tra 50 e 70
4d	ELEVATA	Punteggio > 70

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
1d - 2d	BASSA	1d	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
	MEDIA		
	ALTA		
3d	BASSA	3d	Nessuna limitazione. Piani attuativi approvabili e interventi diretti abilitabili soltanto se corredati della valutazione del rischio effettivo e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	4d	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite solo se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da ulteriori studi e verifiche finalizzate alla valutazione del rischio effettivo, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2) nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva delle opere di cui sopra.
	ALTA		
4d	BASSA	3d	Nessuna limitazione. Interventi diretti abilitabili soltanto se corredati della valutazione del rischio effettivo e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	4dd	Fortissime limitazioni. Non sono consentite nuove previsioni edificatorie, con la sola esclusione di quelle relative a infrastrutture lineari interrato. Interventi diretti approvabili soltanto contestualmente alla approvazione della progettazione esecutiva delle opere tese alla mitigazione del rischio.
	ALTA		

NOTE

(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio.

(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).

§4. I fenomeni di subsidenza e la pericolosità geotecnica delle aree di fondovalle

1. Il grado di pericolosità da subsidenza e di tipo geotecnico delle aree di fondovalle deve essere determinato in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Classe	Pericolosità	Caratteri
2l	BASSA	Corrisponde ad una situazione geologico-tecnica apparentemente stabile sulla quale tuttavia permangono alcuni dubbi, prevalentemente di carattere geotecnico in relazione alle opere edilizie che potranno essere realizzate nell'area stessa, che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia, svolta anche in riferimento ai fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni superficiali a prevalente componente argillosa
3s	MEDIA	Aree potenzialmente subsidenti per caratteri stratigrafici, litotecnici ed idrogeologici
4s	ELEVATA	Aree con subsidenza acclarata

2. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
2l	BASSA	2l	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento di tipo geotecnico richieste solo a supporto dell'intervento diretto.
	MEDIA		
	ALTA		

3s	BASSA	3s	Nessuna limitazione. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati della valutazione del rischio effettivo e dell'eventuale progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2). Progetti di nuovi emungimenti (3) approvabili soltanto se corredati da valutazioni sulla compatibilità del prelievo basata sulla verifica degli effetti a lungo termine, tenuto conto delle condizioni locali stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica.
	MEDIA		
	ALTA		
4s	BASSA	4s	Divieto assoluto di nuovi emungimenti (3). Piani attuativi ed interventi diretti approvabili solo se corredati della valutazione del rischio effettivo e dell'eventuale progetto delle opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	4ss	Divieto assoluto di nuovi emungimenti (3). Fortissime limitazioni per tutte le previsioni comportanti attività idroesigenti e/o la realizzazione di opere sensibili al fenomeno della subsidenza. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da accertamenti, condotti a livello di area subsidente complessiva finalizzati alla piena comprensione del fenomeno in termini di cause, velocità di abbassamento del suolo, tendenza evolutiva. In tutti i casi, piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo e dal progetto delle eventuali opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2).
	ALTA		

NOTE

- (1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio rispetto all'esistente realizzato.
- (2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali).
- (3) Emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, con la sola esclusione di quelli ad uso domestico nelle aree non servite da pubblico acquedotto e di quelli caratterizzati da consumi occasionali (spegnimento di incendi e simili).

§5. I fenomeni sismici

1. Le indagini di supporto alla pianificazione urbanistica devono evidenziare le condizioni geologiche e morfologiche che possono produrre alterazioni importanti della risposta sismica locale. Tra queste ultime assumono particolare importanza sia quelle che producono amplificazioni della risposta sismica senza deformazioni permanenti del suolo, sia quelle nelle quali l'anomalia sismica è rappresentata da una deformazione permanente quale l'attivazione o riattivazione di movimenti franosi, la liquefazione di terreni, i cedimenti.

2. Il grado di pericolosità sismica deve essere determinato in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Classe	Pericolosità	Caratteri
3t	MEDIA	Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione geologica e/o morfologica, di subire fenomeni di moderata amplificazione della sollecitazione sismica, senza deformazioni permanenti del suolo.
4t	ELEVATA	Aree interessate da fenomeni attivi. Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione geologica e/o morfologica, di subire deformazioni permanenti del suolo e/o fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica.

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
3t	BASSA	3t	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Interventi diretti abilitabili soltanto se supportati da valutazioni del rischio effettivo e dal progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA		
	ALTA	4t	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da approfondimenti della pericolosità da indicazioni e/o prescrizioni per la progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso (2). Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione dei predetti interventi.
4t	BASSA	4tt	Forti limitazioni. Nelle aree interessate da frana consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Nella altre aree, potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione dei terreni e da cedimenti del suolo, ammissibili altri modesti interventi purché sia dimostrata l'assenza di rischio per le persone. Nel caso di pericolosità derivante da bordo di scarpata consentiti gli attraversamenti da parte di infrastrutture lineari, purchè realizzate in attuazione di un progetto che preveda il consolidamento e/o la bonifica della scarpata medesima.
	MEDIA	4ttt	Fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Nel caso di pericolosità derivante da bordo di scarpata consentiti gli attraversamenti da parte di infrastrutture lineari, purchè realizzate in attuazione di un progetto che preveda il consolidamento e/o la bonifica della scarpata medesima.
	ALTA		

NOTE

1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio rispetto all'esistente realizzato.

2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, fondazioni speciali).

Art. 33 - La fragilità idraulica

§1. Le condizioni di fragilità idraulica dell'intero territorio comunale sono rappresentate negli elaborati contrassegnati con QPTAV.6, suscettibili di essere aggiornati ed affinati in sede di R.U., anche in adeguamento a normative o a Piani sovraordinati, in conformità agli indirizzi di seguito riportati. Tali condizioni costituiscono le basi conoscitive per la valutazione della fattibilità delle trasformazioni da condursi in conformità ai medesimi indirizzi.

§2. La pericolosità idraulica

1. La valutazione del grado di pericolosità idraulica deve essere effettuata in conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. nell'Appendice 1 – Parte 2, § 2.1

2. Il grado di pericolosità idraulica dell'intero territorio comunale deve essere determinato in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Classe	Pericolosità	Caratteri
1i	IRRILEVANTE	Aree collinari o montane o comunque sopraelevate di almeno 1 m rispetto al limite esterno dell'alveo di naturale esondazione, o 2 m rispetto al ciglio di sponda, e prive di notizie storiche di precedenti inondazioni o allagamenti da ristagno.
2i	BASSA	Aree di pianura: - prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; - con notizie storiche di eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe I; - con notizie storiche di ristagni con frequenza ricorrente o inferiore, di classe I; - con notizie storiche di ristagni eccezionali di classe II.
3ai	MEDIO-BASSA	Aree di pianura con notizie storiche di: - eventi alluvionali ricorrenti o frequenti di classe I; - eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe II; - eventi alluvionali eccezionali di classe III; - ristagni stagionali di classe I; - ristagni ricorrenti, frequenti od occasionali di classe II; - ristagni eccezionali di classe III.
3bi	MEDIO-ALTA	Aree di pianura con notizie storiche di: - eventi alluvionali stagionali di classe I; - eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe II; - eventi alluvionali occasionali di classe III; - ristagni stagionali di classe II; - ristagni occasionali di classe III.
4i	ELEVATA	Aree di pianura con notizie storiche di: - eventi alluvionali stagionali di classe II o superiore; - eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III o superiore; - eventi alluvionali occasionali di classe IV o superiore; - eventi alluvionali eccezionali di classe V; - ristagni stagionali, ricorrenti o frequenti di classe III o superiore; - ristagni occasionali od eccezionali di classe IV o superiore.
4ao	ELEVATA	Alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: porzione dell'alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole; nel caso di corsi d'acqua arginati all'alveo fluviale ordinario in modellamento attivo sono ricondotte le strutture arginali in frodo;
4ag	ELEVATA	Aree golenali: fasce a lato dell'alveo, comprese tra le sponde del corso d'acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento stagnante o comunque diverso da quello della corrente principale del fiume.
4ae	ELEVATA	Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua: aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche.

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità agli indirizzi

riassunti nelle seguenti tabelle:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
1i	BASSA	1i	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
	MEDIA		
	ALTA		
2i	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento di retto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2) .
	MEDIA		
	ALTA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2) .
3ai	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2) .
	ALTA	4i	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti Abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione delle predette opere.

3bi	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	4i	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione delle predette opere.
	ALTA	4ii	Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto successivamente alla realizzazione delle predette opere. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile requisito per l'attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che l'attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni.

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
4i	BASSA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2).
	MEDIA	4ii	Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto successivamente alla realizzazione delle predette opere. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile requisito per l'attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che l'attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni.
	ALTA	4iii	Fortissime limitazioni. Qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumenti di rischio, rispetto all'esistente realizzato, deve essere supportata, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni passati, alla valutazione del rischio effettivo ed alla progettazione di massima degli interventi per la mitigazione dello stesso (2), nonché dalla stima dei relativi costi. L'approvazione dei piani attuativi e l'abilitazione degli interventi diretti deve essere conseguente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere idrauliche indicate nel predetto progetto di massima. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile requisito per l'attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che l'attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore e tempi di ritorno uguali o minori di 100 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni.

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
4ao	BASSA	4ao	Fortissime limitazioni . Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché di trasformazioni morfologiche (6). Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque.
	MEDIA		
	ALTA		
4ag	BASSA	4ag	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché di trasformazioni morfologiche (6). Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica , di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale non alteranti la funzionalità idraulica dell'area golenale.
	MEDIA		
	ALTA		
4a e	BASSA	4a e	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché di trasformazioni morfologiche (6), con la sola esclusione di quelle relative a insediamenti esistenti (7) per i quali sia dimostrato, con verifiche idrauliche (8), nel Piano strutturale o nel regolamento Urbanistico, che non sussiste rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abitabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile requisito per l'attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che l' attestazione di agibilità e / o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Sono in ogni caso ammissibili le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed all'allontanamento dal corso d'acqua.
	MEDIA		
	ALTA		

NOTE

(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio.

(2) Mitigazione del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). Gli interventi di mitigazione, valutati in relazione ad eventi alluvionali aventi tempi di ritorno variabili dai 50 ai 300 anni a seconda della natura del bene da difendere, devono essere progettati in termini tali da escludere problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamenti del patrimonio ambientale. Gli interventi incidenti sulla pericolosità devono essere compatibili con la situazione idraulica al contorno.

(3) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondo le indicazioni del punto 2.1.3. dell'appendice 1, parte 2 degli allegati alle Norme del P.T.C.

La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la valutazione dell'impatto dell'evento sull'assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d'acqua, della distanza dal corso d'acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l'asta fluviale o torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta:

- in prossimità del corso d'acqua;
- in condizioni di "invaso" a causa di barriere naturali od artificiali;
- in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione.

Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause.

(4) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, con la sola esclusione delle sopraelevazioni.

- (5) Tutte le opere, comprese quelle a carattere temporaneo quali le serre ed i depositi di materiale, che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione.
- (6) Modifiche del territorio che possono ostacolare il deflusso delle acque, anche in caso di inondazione.
- (7) Insempiamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, perimetrati d'intesa tra il comune interessato, la Provincia di Lucca, l'U.R.T.T. e l'Autorità di bacino territorialmente competente.
- (8) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondo le indicazioni del punto 2.1.3 dell'appendice 1, parte 2 degli allegati alle Norme del P.T.C.

La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la valutazione dell'impatto dell'evento sull'assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d'acqua, della distanza dal corso d'acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l'asta fluviale o torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta:

- in prossimità del corso d'acqua;
- in condizioni di "invaso" a causa di barriere naturali od artificiali;
- in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione.

Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause.

Art. 34 - La fragilità degli acquiferi

§1. Gli elaborati contrassegnati con QPTAV. 7 (Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi) individuano e perimetrano, con riferimento all'intero territorio comunale, il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, suscettibili di essere affinati in sede di R.U. in conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. nell'Appendice 1 – Parte 3 § 3.1.

§2. Il regolamento urbanistico, sulla base degli elaborati di cui sopra ed in riferimento alle disposizioni di cui al seguente comma 5, definisce compiutamente le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni fisiche ed alle utilizzazioni di immobili volte a preservare la consistenza e la qualità dei corpi idrici sotterranei. In particolare nelle *aree a elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca potenziale* non è ammissibile il nuovo impianto di:

- a) impianti per zootecnia di carattere industriale;
- b) impianti di itticultura intensiva;
- c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- d) centrali termoelettriche;
- e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
- h) impianti per la depurazione dei reflui.
- i) discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

Sono comunque vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici familiari, ovvero aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

§3. In occasione di ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte,

o siano pertinentziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate, su tutto il territorio comunale, le seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

§4. Deve comunque essere assicurata l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante: "Norme in materia ambientale. Le predette zone di rispetto sono individuate e perimetrate negli elaborati grafici in attesa della definitiva perimetrazione che dovrà essere proposta dall'ATO e successivamente ratificata dalla Regione Toscana.

§5. Le limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, devono essere determinate, in relazione al diverso grado di vulnerabilità, in conformità agli indirizzi riassunti nella seguente tabella:

Vulnerabilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
BASSISSIMA	Nessuna limitazione .
BASSA	
MEDIA	Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2).
ALTA	
ELEVATA	Fortissime limitazioni. Non ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale, impianti di itticultura intensiva, manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento, centrali termoelettriche, depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. Vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati artificialmente. Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzando pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.
ELEVATISSIMA	

NOTE

1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino attività e/o impianti "inquinanti". E' comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività "inquinanti".

(2)Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed utilizzo).

§6. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere affinamenti del grado di vulnerabilità. La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi deve

essere effettuata secondo i più accreditati metodi scientifici. In ogni caso la zonizzazione finale deve condurre al riconoscimento delle seguenti sei classi di vulnerabilità:

- EE estremamente elevata;
- E elevata;
- A alta;
- M media;
- B bassa;
- BB bassissima o nulla.

Art. 35 - Disposizioni correlate alle pertinenze fluviali

§1. Gli elaborati contrassegnati con QP-TAV.4 (Carta del reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali) individuano e perimetrano, con riferimento all'intero territorio comunale, gli ambiti denominati "ao", e "ae" dei seguenti corsi d'acqua: T. Celetra, Rio di Fulignano, T. Lima, T. Pedogna, T. Pizzorna, S. di Rivangaio, R. Salita, F. Serchio, T. Socciglia, Rio di Tempagnano, Rio di Chiusurli, T. Turrite Cava.. Tali ambiti sono suscettibili di essere affinati in sede di R.U. in conformità alle definizioni di cui ai successivi commi 2 e 5 del presente articolo.

§2. L'Ambito denominato "ao", definito "alveo fluviale ordinario in modellamento attivo", rappresenta un ambito di assoluta protezione del corso d'acqua riservato agli interventi idraulici necessari alla regimazione del corso d'acqua medesimo. L'"alveo fluviale ordinario in modellamento attivo" comprende la porzione dell'alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole. Le limitazioni associate a tale ambito sono estese, oltre all'alveo vero e proprio, alle golene e agli argini, nonché alle aree ricadenti nelle due fasce di 10 metri di larghezza adiacenti ai medesimi corsi d'acqua, misurate a partire dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda delimitanti l'alveo fluviale ordinario in modellamento attivo. La perimetrazione dell'ambito "ao" effettuata nelle citate tavole rimane comunque, in ragione della scala di lavoro, una delimitazione di massima che, in quanto tale, dovrà essere verificata in occasione di qualsiasi trasformazione, edilizia o morfologica, ricadente in area adiacente ai corsi d'acqua elencati al comma precedente.

§3. Nell'Ambito "ao" e relative antistanti fasce i permessi a costruire le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, i piani attuativi non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, eccetto per i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. Sono fatte salve le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si precisa che:

- i progetti che prevedono interventi edilizi o trasformazioni morfologiche a distanza inferiore a metri 10 dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di

sponda, dovranno contenere l'individuazione dell'ambito "ao" attraverso rilievo topografico restituito su cartografia alla scala 1:500;

- per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della sostituzione edilizia all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;

- per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, e simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
- per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.
- Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.

§4. Il R.U. definisce, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia, le trasformazioni e le attività ammissibili negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle relative fasce laterali di 10 m, e cioè:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d'acqua da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei;

la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti non interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d'acqua.

d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;

e) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;

f) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale.

§5. L'ambito denominato "ae", definito "area di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali" comprende essenzialmente le aree di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche.

§6. Il R.U. oltre a poter verificare e definire con maggior accuratezza l'ambito "ae" nel rispetto della definizione di cui al punto precedente, definisce, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia, le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di rilevanza ambientale, e cioè:

a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili;

b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfaccibili, essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua e non paralleli agli stessi;

- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché di altre opere ed infrastrutture pubbliche, per fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini;
- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti.
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti.
- f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti.
- g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, opere di adeguamento igienico sanitario al servizio di fabbricati esistenti, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e opportunamente mascherati con elementi vegetali;
- h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali;
- i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della coltivazione di terreni;
- j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento;
- k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

§7. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, perimetrati o da perimetrare d'intesa con la Provincia di Lucca, l'Ufficio Regionale di Tutela del Territorio e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio. Ai sensi dell'art. 60, comma 4, delle Norme del P.T.C.

Art. 36 - Contenimento della impermeabilizzazione del suolo

§1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

§2. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali.

§3. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a tremila metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in

subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici.

4. Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che:

- a) per superficie si intende quella modificata;
- b) la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm;
- c) vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso:
- d) impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) $\varphi = 1$;
- e) artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati $\varphi = 0.5$;
- f) area a verde $\varphi = 0.2$;
- g) le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;
- h) le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti;
- i) il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di pioggia.

Art. 37 - Disposizioni correlate al Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Serchio

§1. Gli elaborati contrassegnati con QPTAV.8 e QPTAV.9 riportano, per l'intero territorio comunale, le condizioni di pericolosità geomorfologica ed idraulica definite dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Serchio. Ogni modifica apportata al PAI del Bacino del F. Serchio, in quanto sovraordinato, attua la modifica anche al QC del PS.

§2. In riferimento agli elaborati di cui al punto precedente, così come eventualmente corretti a seguito di modifiche approvate dall'Autorità di Bacino del F. Serchio, il Regolamento Urbanistico e gli altri Atti di governo del territorio, nel dettare le discipline dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico vigente.

Art. 38 - Disciplina delle attività estrattive

§1. Il Q.C. del presente P.S. è automaticamente adeguato al P.R.A.E.R. della Regione Toscana. Conseguentemente il R.U. provvede al riconoscimento e alla perimetrazione delle aree destinate alla attività estrattiva nel rispetto dei contenuti dei suddetti P.A.E.

§2. Nelle aree destinate alle attività estrattive e di cava, interessate da attività in esercizio, ferma restando ogni necessità di adeguamento alle disposizioni di cui alla legislazione regionale, mantengono la loro efficacia i progetti di coltivazione autorizzati ai sensi della L.R. 78/1998.

§3. Le attività estrattive dovranno essere comunque finalizzate al solo ripristino e recupero ambientale e funzionale dei siti estrattivi, per consentire ordinamenti colturali e agricolo-produttivi coerenti con il territorio circostante, rimandando al R.U. le specifiche regole e limitazioni da seguire nello svolgimento dell'attività estrattiva.

- §4. Per le cave dismesse devono essere promosse azioni per il recupero funzionale e per il loro rimodellamento ambientale con destinazione agricola o a bosco.
- §5. Per le cave dismesse, non in possesso di autorizzazione, ma sulle quali possono essere promosse azioni per il recupero ambientale, la destinazione finale dovrà essere coerente alle disposizioni dettate per il sistema territoriale nel quale ricadono.
- §6. Per le cave autorizzate alla continuazione della attività devono essere previste azioni di attenuazione dell'impatto ambientale.

TITOLO IV - PARTE STRATEGICA

CAPO I - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA STRATEGICA

Art. 39 - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti

§1. Al fine di garantire l'integrità del sistema territoriale ed ambientale nel presente Titolo IV sono definite azioni al fine di garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Queste azioni riguardano in particolare:

- la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
- la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
- la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

Art. 39bis - Disposizioni per la risorsa acqua

§1. Al fine di garantire l'integrità della risorsa acqua il P.S. individua le condizioni di fragilità idrogeologica del territorio nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi QPTAV. 7, di cui al precedente art. 2. In relazione alle suddette condizioni di fragilità e conformemente ai dettati del P.T.C., al precedente Titolo III, artt. 35 e 36, sono dettate le limitazioni alle trasformazioni e le prescrizioni per il R.U. per le diverse classi di vulnerabilità idrogeologica.

§2. Ai sensi del comma 2, dell'art. 34 delle Norme del P.T.C. sono dettate le seguenti limitazioni alle trasformazioni e prescrizioni per il R.U.:

Al fine di garantire l'integrità della risorsa acqua il P.S. individua le condizioni di fragilità idrogeologica del territorio nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi QPTAV. 7, di cui al precedente art. 2. In relazione alle suddette condizioni di fragilità e conformemente ai dettati del P.T.C., al precedente Titolo III, artt. 35 e 36, sono dettate le limitazioni alle trasformazioni e le prescrizioni per il R.U. per le diverse classi di vulnerabilità idrogeologica.

§3. Ai sensi del comma 2, dell'art. 34 delle Norme del P.T.C. sono dettate le seguenti limitazioni alle trasformazioni e prescrizioni per il R.U.:

- gli interventi per la copertura del fabbisogno idropotabile di risorsa idrica, fognatura e depurazione devono essere conformi a quanto previsto dal Piano d'ambito dal Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2005-2007 e successivi, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche.

§4. Ai sensi del comma 3, dell'art. 35 delle Norme del P.T.C. sono dettate le seguenti limitazioni alle trasformazioni e prescrizioni per il R.U.:

- gli interventi relativi alla attuazione delle nuove previsioni di aree che comportino un incremento dei fabbisogni idrici civili sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche
- non sono consentiti interventi di nuova edificazione, sia per le destinazioni turistico ricettive che per la destinazione residenziale, in assenza di idonea certificazione dell'AATO che garantisca e assicuri il servizio e l'erogazione della risorsa idrica in tutto l'arco dell'anno.

§5. Ai sensi del comma 2, dell'art. 36 delle Norme del P.T.C. sono dettate le seguenti limitazioni alle trasformazioni e prescrizioni per il R.U.:

- gli interventi che comportano un incremento della necessità di depurazione dei reflui o in incremento del carico inquinante sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di

risorse idriche

- per gli interventi subordinati a piano attuativo deve essere prevista la realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione separati per le acque meteoriche e per le acque reflue, tali realizzazioni devono essere propedeutici o contestuali alla realizzazione dell'interventi. La soluzione di smaltimento dovrà essere conforme con la normativa vigente (D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08 settembre 2008 - Regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), oltre che con le caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità del territorio.

§6. La delimitazione delle aree di salvaguardia di pozzi e/o sorgenti, pari a di 200 m, riportata nelle tavola grafica QCTAV. 8, è da ritenersi provvisoria e ogni proposta di ripermetrazione deve essere sottoposta a parere dell'A.I.T.. La delimitazione definitiva è deliberata dalla Regione Toscana su proposta dell'A.I.T..

Art. 40 - Disposizioni per la risorsa aria

§1. Al fine di garantire l'integrità dell'aria ed elevati livelli di qualità della stessa risorsa sono dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia:

a) effettuare il controllo periodico della qualità dell'aria in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive e lungo le strade provinciali e regionale ad intenso traffico veicolare;

b) evitare il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e perseguire gli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale (in particolare il D.M. 25 novembre 1994), attraverso le seguenti azioni:

- ubicare delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati;
- adottare tecnologie pulite e sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- ridurre i flussi di traffico veicolare mediante il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, la realizzazione di piste ciclabili, la realizzazione di percorsi pedonali e simili;
- adottare misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni;
- adottare misure (soprattutto negli interventi sulle strutture per la mobilità) volti a promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all'auto (treno, trasporto pubblico, bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente con dotazioni infrastrutturali che facilitino e favoriscano l'organizzazione e la selezione del traffico in maniera equilibrata;
- razionalizzare i consumi energetici, secondo la relativa normativa;
- introdurre nuovi criteri per la redazione degli atti di governo del territorio quali, ad esempio:
 - incrementare delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e delle aree non edificate all'interno dei centri urbani;
 - inserire nelle norme di attuazione dei R.U. vincoli e tutele delle risorse naturali e prescrizioni alla piantumazione;
 - tutelare le aree agricole e le aree a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate quali riserve di produzione di ossigeno.

§2. Il miglioramento della qualità dell'aria è perseguito anche garantendo i livelli sonori ammissibili ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", ai sensi della L.R. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico", tenendo conto degli specifici atti di governo del territorio settoriali.

Art. 41 - Disposizioni per la risorsa energia

§1. Il P.S. segnala la necessità del ricorso ad una politica energetica tesa al risparmio

dei consumi e alla riduzione delle emissioni, favorendo l'impiego di sistemi solari passivi e impiego di energia idroelettrica attraverso la rimozione di ostacoli normativi edilizio urbanistici, e sgravi finanziari.

§2. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio definiscono il bilancio energetico annuale che individua i livelli di consumo delle diverse fonti energetiche. Sulla base del bilancio energetico annuale il R.U. e gli altri atti di governo del territorio definiscono ed individuano ulteriori specifiche condizioni alle trasformazioni.

§3. Si richiama, inoltre, l'applicazione degli artt. 42, 43, 44 del P.T.C.

Art. 42 - Disposizioni per la risorsa suolo e sottosuolo

§1. Al fine di garantire l'integrità della risorsa suolo e sottosuolo il P.S. individua le condizioni di fragilità geomorfologica e sismica del territorio nella Carta della pericolosità geologica e sismica QPTAV. 5, di cui al precedente art. 2. In relazione alle suddette condizioni di fragilità e conformemente ai dettati del P.T.C., al precedente Titolo III, art. 34, sono dettate le limitazioni alle trasformazioni e le prescrizioni per il R.U. per le diverse classi di pericolosità.

§2. Analogamente, all'art 38 del suddetto Titolo III, sono dettate le disposizioni per il contenimento della impermeabilizzazione del suolo.

Art. 43 - Disposizioni relative al clima acustico

§1. Il comune di Borgo a Mozzano è dotato di piano per la zonizzazione acustica del territorio comunale e, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente deve adottare gli eventuali piani di risanamento acustico.

§2. Il P.S. detta le ulteriori seguenti disposizioni:

- il R.U. deve essere adeguato al suddetto piano di zonizzazione;
- Il R.U. deve, eventualmente, prevedere una identificazione di dettaglio di aree acusticamente omogenee;
- devono essere previste le opportune integrazioni con il P.U.T.;
- le previsioni devono essere coordinate con quelle dei comuni contermini;
- le zonizzazioni devono essere definite sulla base di rilevazioni scientifiche e puntuali delle emissioni acustiche;
- devono essere effettuate le opportune verifiche con gli enti competenti e con le organizzazioni di categoria.

Art. 44 - Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

§1. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio, conformemente alla disciplina regionale e nazionale vigente, finalizzandole al principio di precauzione e all'obiettivo di qualità, individuano zone di interdizione differenziate e di rispetto, relativamente agli elettrodotti per gli elettrodotti da 132 KV, da 220 KV, da 380 KV.

§2. Nelle zone di interdizione non è consentita la presenza della popolazione. Nelle zone di rispetto non sono ammesse abitazioni, strutture sanitarie, strutture per l'istruzione, attrezzature ricreative, e comunque insediamenti per attività che comportino permanenze prolungate di persone.

§3. La nuova edificazione di cabine di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione) è ammessa soltanto all'esterno degli edifici, a distanza conforme alle relative vigenti disposizioni. Ove siano collocate in aree esterne destinate a permanenza prolungata di bambini devono essere recintate. Qualora non sia possibile la collocazione esterna le cabine di trasformazione MT/BT devono essere costruite in modo tale che il campo elettrico e magnetico generato rimanga entro i limiti di esposizione della popolazione fissati dalla vigente normativa, con valutazioni e misurazioni dei campi.

§4. Non è ammessa l'installazione di antenne e stazioni radiobase per cellulari in prossimità di scuole, asili e altri luoghi per l'infanzia.

§5. Il R.U. e/o altri regolamenti comunali potranno definire normative più specifiche in materia di inquinamento elettromagnetico.

Art. 45 - Disposizioni relative al sistema rifiuti

§1. Il R.U., in conformità ai disposti dell'art. 48 del P.T.C., individua le aree soggette a piani attuativi e gli interventi nei quali si deve procedere alla valutazione delle previsioni verificando il soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità:

- vengano considerate, nella definizione delle caratteristiche costruttive dei nuovi insediamenti, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata definiti dalla vigente normativa nazionale e dai piani di settore sovracomunali;
- vengano considerate nelle scelte localizzative delle funzioni, le esigenze di raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti, con particolare attenzione al recupero della carta, del materiale organico e degli imballaggi da grandi utenze o da comparti territoriali omogenei;
- vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di nuovo insediamento, appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dalla vigente normativa e dai piani di settore sovracomunali, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a tale fine di aree dimesse, quali i siti da bonificare;
- vengano comunque rispettate le prescrizioni sulla produzione e o smaltimento dei rifiuti definiti dalla vigente normativa nazionale e dai piani di settore sovracomunali.

§2. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti raccolti e quelli provenienti dalla raccolta differenziata, in considerazione della connotazione prevalentemente agricola di alcune aree del territorio del Comune, il R.U. individua zone nelle quali avviare la raccolta dei rifiuti organici domestici, degli scarti di giardinaggio, delle potature ecc. alla produzione di fertilizzante mediante processi di compostaggio con l'uso di appositi composte di uso familiare.

Art. 45 bis - Valutazione generale del P.S.

§1. Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 1/2005 al P.S. si associa, sin dalla preliminare fase di elaborazione (avvio del procedimento e documento preliminare di V.A.S.), la Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.).

§2. L'attività di valutazione ambientale e strategica si avvale del "Rapporto Ambientale", redatto secondo quanto indicato dalla L.R. 10/2010, che risulta parte integrante e sostanziale del P.S.. In questo quadro il R.A. comprende in particolare:

- le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna del P.S. con le previsioni del P.I.T. e del P.T.C.;
- la valutazione degli effetti che dalle previsioni di P.S. derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

§3. Le presenti norme, con particolare riferimento al Titolo III e al Titolo IV, congiuntamente a quanto specificatamente indicato nel "Rapporto ambientale", dettano misure e prescrizioni, riferite alle componenti territoriali sopra definite e più in generale alle risorse essenziali, che sono il riferimento principale per l'effettuazione delle valutazioni ambientali e strategiche degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai regolamenti e alle direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è condizione per l'ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli atti di governo del territorio.

§4. La valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio assicura e certifica inoltre il rispetto e la declinazione operativa della specifica disciplina di P.S. negli stessi atti di governo del territorio, anche mediante l'integrazione e l'implementazione delle misure e prescrizioni, con disposizioni di maggior dettaglio ed efficacia, rispetto a quelle indicate dal P.S..

Art. 45 ter - Contenuti e modalità di valutazione del Regolamento Urbanistico

§1. La valutazione ambientale strategica del R.U. comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio e costituisce una "procedura avente lo scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di trasformazione in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale di riferimento".

§2. In questo quadro il R.U. dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del P.S., controlla la relazione delle sue previsioni con i piani regionali (P.I.T.) e provinciali (P.T.C.) di riferimento, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana.

§3. In particolare la conformità e compatibilità delle previsioni del R.U. deve essere garantita mediante specifiche considerazioni contenute nel Rapporto ambientale (R.A.) del R.U. comprendenti in particolare:

- le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del R.U. al P.S.;
- la valutazione degli effetti che dalle previsioni di R.U. derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.

§4. Il R.A. del R.U., tenendo conto del quadro conoscitivo e più in generale delle analisi e le indagini di supporto a corredo del R.U., redatte sulla base delle indicazioni del P.S., ha i seguenti contenuti essenziali:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del R.U. in rapporto con il P.S. e gli altri strumenti della pianificazione territoriale;
- descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del R.U.;
- individuazione e descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- identificazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al R.U., ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- individuazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al R.U., e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- definizione di misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del R.U.;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

Il R.A. è inoltre corredato di una "sintesi non tecnica" delle informazioni di cui al precedente comma.

§5. In ottemperanza al criterio della "non duplicazione delle valutazioni", gli strumenti urbanistici attuativi del R.U. si conformano alle prescrizioni e alle misure (di

mitigazione, compensazione, perequazione) definite dalle attività di valutazione effettuate dal medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia necessaria una ulteriore valutazione di dettaglio. Salvo quanto diversamente specificato dal R.U., gli strumenti urbanistici attuativi predisposti in attuazione del R.U., che non modifichino contenuti sostanziali del medesimo e che ne rispettino le indicazioni di dettaglio, possono non ripetere le attività di valutazione.

Art. 45 quater - Monitoraggio degli effetti del P.S. e degli atti di governo del territorio

§1. Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 1/2005, il P.S. è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta comunale e il Consiglio comunale. Le attività di monitoraggio sono restituite in un "Rapporto" sullo stato del governo del territorio comunale che dia conto:

- delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del P.S., specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
- di eventuali nuove disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul P.S., per le quali sia necessario procedere all'aggiornamento del Piano.

Dall'approvazione del P.S., l'ufficio competente è tenuto periodicamente a redigere il rapporto contenente anche la contabilità sullo stato di attuazione del dimensionamento del P.S. e il controllo sulla realizzazione delle previsioni insediative e infrastrutturali.

§2. Le attività di monitoraggio del P.S. comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del quadro conoscitivo e interpretativo svolte a seguito dell'acquisizione da parte del Comune di studi e analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all'entrata in vigore di piani e programmi specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell'esecuzione di particolari programmi di studio e ricerca.

§3. Le attività di monitoraggio del P.S. sono in particolare svolte ed attivate in concomitanza con l'avvio dei lavori per la formazione del R.U. e preliminarmente all'adozione dello stesso R.U. al fine di contabilizzare gli indicatori di cui ai precedenti commi.

Le attività di monitoraggio del R.U., previa effettuazione della valutazione ambientale strategica disciplinata al presente capo, assicurano in particolare:

- il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.S., al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal P.S., al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune politiche correttive.

§4. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del R.U. il rapporto di cui ai precedenti commi 2 e 3 si integra con una specifica relazione sul monitoraggio degli effetti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 commi 5, 6 e 7. della L.R. 1/2005.

CAPO II - IL DIMENSIONAMENTO DEL P.S.

Art. 46 - Disposizioni applicative

§1. Il P.S. si attua mediante R.U., eventualmente mediante Piani Complessi d'Intervento e Piani operativi e attuativi, nonché mediante gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

§2. Le previsioni del P.S. vengono attuate dal R.U. mediante un'attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili, così come definite in base alle valutazioni di fabbisogno contenute nel Q.C. del R.U. e come determinate dal presente P.S., al fine di orientare la gestione urbanistica comunale in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, di completamento, riordino e qualificazione degli insediamenti urbani.

§3. Il R.U. e i Piani Complessi d'Intervento, pertanto definiscono e regolano preliminarmente le condizioni di fattibilità delle trasformazioni del territorio e degli immobili su di esso ricadenti in relazione alle condizioni di sostenibilità indicate dal presente Piano, con particolare riferimento alla compatibilità con i sistemi di approvvigionamento idrico, di smaltimento e trattamento dei liquami e dei rifiuti solidi, di accessibilità meccanizzata, di spazi pubblici o di uso comune e collettivo, di impianti e attrezzature. In caso di assenza o carenza di tali sistemi gli interventi devono prontamente assicurarne il potenziamento o la realizzazione ex-novo, in relazione agli abitanti insediati o insediabili ed alle destinazioni d'uso previste dallo strumento operativo e comunque in coerenza con la programmazione economica e temporale dell'ente comunale.

§4. Il primo R.U. sarà orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di aree interstiziali e di frangia.

§5. Il R.U. verificherà la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti e di previsione con priorità al completamento ed all'organizzazione degli insediamenti esistenti con l'obbligo di ottenere la certificazione dei gestori dei servizi di acquedotto, fognatura e smaltimento dei rifiuti circa la sostenibilità delle previsioni relative a nuovi insediamenti e/o sostituzione di tessuti insediativi esistenti.

§6. Il R.U. darà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l'opportunità di sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze che vengano manifestate dagli operatori, dando omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio.

Art. 47 - Dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi

§1. Il dimensionamento del P.S., ovvero il carico massimo ammissibile per il territorio di Borgo a Mozzano è formulato in relazione agli obiettivi di sviluppo e alla valutazione delle trasformazioni ed è tale da garantire la sostenibilità complessiva attraverso il perseguimento della tutela della specifica identità storico culturale, nonché della integrità fisica del territorio così come specificato dal quadro degli obiettivi e delle strategie del P.S. Detto dimensionamento è elaborato, ai sensi della normativa regionale vigente, per le seguenti funzioni:

- le aree per attività-produttive artigianali, industriali e
- le aree per attività-commerciali
- le aree per attività turistico ricettive (turistiche ed agrituristiche);
- le aree per attività del terziario (direzionali);
- le aree a utilizzazione prevalentemente residenziale;
- le aree del territorio rurale;
- la verifica degli standard urbanistici.

Il riepilogo del dimensionamento previsto dal P.S. per le suddette attività e standard

riportato nelle tabelle 1 e 2, in appendice all'allegato 2 delle presenti disposizioni normative.

§2. Aree per attività produttive artigianali e industriali

Il P.S. conferma le aree esistenti destinate alle attività produttive, artigianali e industriali; le nuove aree previste dal P.S. ammontano a mq. 143.200.

Il R.U. definisce e distribuisce tale potenzialità nelle varie parti del territorio comunale e detta norme per la realizzazione degli interventi, eventualmente ricorrendo a preventivi piani attuativi al fine della migliore organizzazione funzionale e qualitativa degli interventi stessi in connessione ad altre aree esistenti.

§3. Aree per attività commerciali

Il P.S. conferma le aree esistenti destinate alle attività commerciali; le nuove aree previste dal P.S. ammontano a mq. 32.500 per le medie strutture di vendita.

Il R.U. definisce, distribuisce e verifica le suddette possibilità in rapporto alle variazioni economiche o cambiamenti della disciplina del commercio previo ricorso a consultazioni con le Associazioni di Categoria e alle formulazioni del Piano del Commercio.

Il R.U. detta norme per la realizzazione degli interventi, ricorrendo eventualmente alla redazione di piani attuativi al fine della migliore organizzazione funzionale e qualitativa degli interventi stessi in connessione ad altre aree esistenti.

§4. Aree per attività turistico ricettive

Il dimensionamento di dette attività, turistiche ed agrituristiche, è prevalentemente connesso al recupero edilizio sia per quanto riguarda il capoluogo che l'intero territorio. Il fabbisogno stimato, è espresso in posti letto in più agli esistenti, assegnando a tale valore anche una quota parte dei servizi generali e funzionali (quali: bagni, corridoi, reception, sale di ritrovo, sala colazione e/o ristorante, cucina, locali tecnici e di magazzinaggio, ecc.) necessari per l'attività ricettiva. Ad ogni posto letto deve corrispondere, di norma una superficie utile media minima di mq. 30, ma tale valore costituisce un riferimento di massima che andrà verificato dal R.U. e in un eventuale piano di settore per lo sviluppo delle attività suddette, variando a seconda del tipo di attività. Il dimensionamento è stimato in misura pari a 482 posti letto.

Il R.U. detta norme e specifica gli interventi possibili in merito al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla eventuale necessità di reperire nuove aree per la realizzazione di tale previsione. In ogni caso deve essere garantita e verificata l'accessibilità, la dotazione di parcheggi, di zone a corredo quali: zone a verde, terrazze panoramiche, piscina, ecc.

§5. Aree attività terziarie in genere (direzionali)

Il P.S. conferma le aree esistenti destinate alle suddette attività; le nuove aree previste dal P.S. ammontano a mq. 4.000.

Il R.U. definisce e distribuisce tale potenzialità nelle varie parti del territorio comunale e detta norme per la realizzazione degli interventi, eventualmente ricorrendo a preventivi piani attuativi al fine della migliore organizzazione funzionale e qualitativa degli interventi stessi in connessione ad altre aree esistenti.

§6. Aree per attrezzature e servizi

Le aree per attrezzature e servizi esistenti e previste dal P.S. verificano e completano la dotazione degli standards, di cui al D.M. 1444/68. Il P.S. conferma le aree esistenti destinate alle suddette attività; le nuove aree previste dal P.S. ammontano a mq. 119.550,00.

§7. Aree a utilizzazione prevalentemente residenziale

Il fabbisogno edilizio a uso residenziale, ai sensi della normativa regionale vigente e delle Norme del P.T.C.) è valutato in metri quadrati di superficie utile lorda e in numero di abitazioni. Trattasi di un indicatore che esprime le quantità insediative residenziali massime ammissibili nel periodo di tempo assunto come arco previsionale del P.S.; detto fabbisogno è valutato in:

- mq.46.008 di superficie utile lorda di nuova costruzione (n. 324 abitazioni nuove) realizzabili sulla base delle potenzialità residue della strumentazione urbanistica vigente o derivanti dalle previsioni del P.S.;
- n. 348 abitazioni derivanti da interventi di recupero edilizio;

per un totale di 672 alloggi.

La superficie utile lorda di nuova costruzione pari a 142 mq. è intesa quale superficie media a livello comunale.

§8. *Le aree del territorio rurale*

Le nuove abitazioni realizzabili nel territorio rurale, previste dal P.S. con ricorso a interventi di recupero di fabbricati esistenti, è pari a 70 abitazioni delle 348 previste al precedente comma.

§9. La dotazione di *standard urbanistici* nel territorio comunale, rispetto ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 1444/68 è aumentata e fissata in 24 mq./abitante (già insediato e potenzialmente previsto) detta dotazione è soddisfatta con aree già individuate dalla vigente strumentazione urbanistica e realizzate, oltrechè da quelle previste dal P.S.; il R.U. deve comunque individuare e disciplinare:

- nuove aree per parcheggi, dimensionati in misura pari a mq. 10 per abitante, sia per il capoluogo, che per i centri periferici, come indicato per ogni UTOE (dette aree sono da reperire anche tramite interventi di ristrutturazione urbanistica);
- nuove aree per piccoli impianti a verde pubblico e attrezzature collettive nelle frazioni, ove il soddisfacimento degli standards è spesso affidato solo alla presenza della chiesa e alla modesta dotazione di parcheggi. Dette aree sono valutate nelle schede normative relative alle UTOE;
- il riuso di immobili di proprietà comunale e/o di privati da adibire ad uso di attrezzature collettive (quali, ad esempio, i teatri di paese).

TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTOE

Art. 48 - Definizione delle UTOE e relative disposizioni generali

§1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) rappresentano le articolazioni elementari del territorio in ambiti continui e organici rispetto alle politiche territoriali; per dette UTOE si rende pertanto necessario definire ulteriori norme rispetto a quelle dei sistemi territoriali e funzionali, che restano in ogni caso il riferimento primario e inderogabile.

§2. Le UTOE non costituiscono di per sé aree edificabili, ma porzioni territoriali dove, il R.U. può prevedere e localizzare interventi edificatori e di trasformazione urbanistica. Nelle UTOE sono ulteriormente definite le infrastrutture e i servizi necessari riferiti agli abitanti esistenti e previsti, per lo sviluppo del territorio in rapporto agli obiettivi generali del piano. Pertanto all'interno di esse possono essere previste aree a verde o per agricoltura part-time oltre ad aree per la realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche, di completamento e di espansione urbana, per la realizzazione di reti tecnologiche e di infrastrutture per la mobilità.

§3. All'interno dell'UTOE possono essere perimetrare aree, che pur non soggette a trasformazione, siano "legate" da un rapporto diretto con le aree degli insediamenti. Per una maggiore chiarezza dell'apparato normativo e delle regole fissate per ogni singola UTOE il R.U. individua l'ambito delle trasformazioni (definito perimetro urbano).

§4. Il perimetro delle UTOE deve essere considerato come limite all'espansione e allo sviluppo urbano pertanto la localizzazione di eventuali aree di nuovo impianto, nonché quelle soggette a piano attuativo sono, di norma, consentite all'interno di esse.

§5. Si richiamano inoltre i dettati di cui al precedente art. 5.

§6. Il R.U., coerentemente con le risultanze del quadro conoscitivo e della conseguente individuazione dei sistemi e sub-sistemi territoriali, perimetra esattamente le UTOE, al fine di una gestione urbanistica finalizzata allo sviluppo sostenibile attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree di frangia dell'insediamento residenziale, produttivo e terziario esistente.

§7. Per la localizzazione e la temporalizzazione degli interventi previsti nelle UTOE il R.U. deve attenersi ai seguenti criteri:

- selezionare le scelte progettuali subordinando le nuove aree da urbanizzare solo quando le attuali aree urbane non consentano il soddisfacimento della domanda di spazi per le utilizzazioni abitative (ai sensi dell'art. 88 delle Norme del P.T.C.);
- definire metodi d'intervento che garantiscano il prioritario obiettivo di riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane esistenti e del relativo tessuto insediativo prima di procedere a nuovo consumo di suolo;
- vincolare le nuove trasformazioni insediative al superamento dell'attuale deficit degli standard urbanistici;
- precisare le condizioni o le mitigazioni, derivanti dalle disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità fisica del territorio e dell'ambiente, necessarie alla previsione e/o realizzazione delle trasformazioni.

Art. 49 - Individuazione delle UTOE

§1. Le UTOE del Comune di Borgo a Mozzano sono di seguito elencate:

- UTOE n. 1, San Romano
- UTOE n. 2, Motrone
- UTOE n. 3, Cune
- UTOE n. 4, Piano di Gioviano
- UTOE n. 5, Gioviano
- UTOE n. 6, Piano della Rocca
- UTOE n. 7, Rocca
- UTOE n. 8, Chifenti

- UTOE n. 9, Oneta
- UTOE n. 10, Cerreto e Pieve di Cerreto
- UTOE n. 11, Tombeto
- UTOE n. 12, Borgo a Mozzano
- UTOE n. 13, Corsagna
- UTOE n. 14, Dezza Alta
- UTOE n. 15, Dezza
- UTOE n. 16, Diecimo
- UTOE n. 17, Pastino
- UTOE n. 18, Partigliano
- UTOE n. 19, Tempagnano
- UTOE n. 20, Valdottavo
- UTOE n. 21, San Donato
- UTOE n. 22, Domazzano
- UTOE n. 23, Socciglia
- UTOE n. 24, Particelle
- UTOE n. 25, Anchiano
- UTOE n. 26, Pianello

§2. Per ciascuna delle suddette UTOE, in allegato alla presente riportate schede riassuntive, che ne costituiscono parte integrante correlata, che contengono:

a) dati relativi a:

- superficie indicativa dell'UTOE;
- riferimento alle rispettive sezioni di censimento;
- località che fanno parte dell'UTOE;
- vincoli operanti;
- popolazione residente;
- abitanti potenzialmente insediabili, previsti;
- dotazione e verifica degli standards ex D.M. 2.4.68 n. 1444;
- dimensionamento dei carichi insediativi residenziali;
- dimensionamento delle aree ad uso produttivo;
- dimensionamento delle aree ad uso commerciale;
- dimensionamento delle aree per attività terziarie;
- dimensionamento delle aree per attrezzature turistico ricettive.

b) materie per l'applicazione e la gestione delle azioni strategiche proposte dal P.S.:

- descrizione e caratteri prevalenti;
- indirizzi di carattere strategico, direttive e prescrizioni operative;
- modalità di attuazione delle principali azioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL P. S.

CAPO I - STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.S.

Art. 50 - Il R.U., ruolo e compiti

§1. Il R.U. è l'atto di governo del territorio obbligatorio per l'attuazione delle previsioni del P.S., ed è direttamente precettivo ed operativo. Esso disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale, e si compone di due parti:

- la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti ai sensi dell'art. 55, comma 2 lettera a) della L.R. 01/05;
- la disciplina delle trasformazioni e degli assetti insediamenti, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55, comma 2, lettera b, L.R. 01/05).

§2. Nella parte a), previa elaborazione di un proprio quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle funzioni in atto, che costituirà approfondimento ed integrazione del Q.C. del P.S., il R.U.:

- individua il perimetro aggiornato dei centri abitati, da intendersi come delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi, le aree all'interno di tale perimetro nelle quali è consentita l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti e le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard determinati dal P.S.;
- definisce la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e le azioni di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico ed artistico,
- definisce la disciplina del territorio rurale e quella per le trasformazioni non materiali del territorio di cui al comma 3 dell'art. 54 della L.R. 01/05
- esegue la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica.

§3. Nella parte b) il R.U. individua e definisce:

- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico,
- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno dei centri urbani e quelli che, per la loro complessità, si attuano tramite piani attuativi,
- le infrastrutture da realizzare e le relative aree nonché i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
- la disciplina di trasformazione caratterizzata dalla perequazione di cui all'art. 60 della legge regionale;
- il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche finalizzato a garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città.

§4. Le previsioni individuate ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione perdono efficacia se alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del R.U. non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

§5. Ciascun ambito da sottoporre ad unico piano attuativo è individuato e perimetrato in termini tali da perseguire la più razionale sistemazione urbanistica delle aree, il soddisfacimento delle esigenze di dotazione di spazi per funzioni pubbliche e/o collettive ed un'equilibrata compresenza di diverse funzioni ammissibili.

§6. Il R.U. dettaglia le prescrizioni e le indicazioni del P.S.; specifica la localizzazione degli interventi nel rispetto delle quantità previste e riportate nelle tabelle allegate; definisce i tipi e le modalità di intervento per ciascuna parte del territorio, per gli edifici e per le infrastrutture, per le attrezzature e per i servizi, anche tramite il ricorso a:

- a. piani complessi d'intervento, di cui all'art. 56 della L.R. 01/2005;
- b. piani e programmi di settore; quali ad esempio: piano di settore per le attrezzature scolastiche, piani di sviluppo rurale, piano del commercio, ecc.;
- c. elaborazioni normative di tipo grafico (definite *norme disegnate*) atte a specificare e chiarire i principi ordinatori del R.U., le prescrizioni, i caratteri e i materiali delle

- varie tipologie edilizie indicate, la distribuzione e l'organizzazione dei nuovi organismi edilizi previsti;
- d. progetti di sistemazione del suolo (definiti *progetti di suolo*) che riguardano tutti quegli interventi che non comportano necessariamente nuove volumetrie e operazioni su volumi esistenti, ma movimenti di terra, sistemazioni agrarie, messa a dimora di elementi vegetali su superfici o in filare.

§7. Alcune limitate previsioni del P.S., considerate di prevalente interesse pubblico e ritenute prioritarie per la crescita sociale del territorio e il benessere dei cittadini, possono essere anticipate, rispetto all'approvazione del R.U., tramite specifiche varianti alla strumentazione urbanistica vigente, rese efficaci, nel periodo tra l'approvazione del P.S. e quella del R.U., mediante gli accordi di pianificazione di cui al Capo I del Titolo III della L.R. 01/05. Tali varianti dovranno essere corredate di adeguato quadro conoscitivo e di tutte le valutazioni derivanti dalle leggi, dal P.S. e proprie degli atti di governo del territorio, nonché del supporto delle indagini geologiche di dettaglio.

Art. 51 - Quadro conoscitivo del R.U.

- §1. Il R.U. elabora un proprio quadro conoscitivo che integra e verifica quello del P.S.; detto quadro conoscitivo deve essere dettagliato ed aggiornato periodicamente con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle funzioni in atto.
- §2. Si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 3 delle presenti disposizioni normative.

Art. 52 - I piani attuativi

§1. I piani attuativi definiscono e dettagliano le previsioni del P.S. secondo le finalità, i contenuti e le procedure del capo IV della L.R. 01/2005.

§2. I piani attuativi in rapporto agli interventi previsti, possono avere i contenuti e l'efficacia dei piani o programmi particolareggiati, quale quelli di lottizzazione, quelli per l'edilizia economica e popolare, quelli per gli insediamenti produttivi e quelli di recupero del patrimonio edilizio. L'atto di approvazione del P.A. individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione, ed è corredato dal quadro conoscitivo di riferimento, dalla relazione illustrativa e dalla relazione di fattibilità, nonché dalla specifica normativa di attuazione, oltre agli altri elaborati di dettaglio di cui al comma 1 dell'articolo 67 della L.R. 01/05. Nella loro formazione il comune attua la concertazione fra i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del piano.

§3. Per la formazione dei piani attuativi, ferma restando la necessità della valutazione integrata, sono effettuate indagini geologiche ed idrauliche, di approfondimento del Q.C. del P.S. e del R.U., atte a verificare la fattibilità delle previsioni.

Art. 53 - I piani e i programmi comunali di settore, criteri e indirizzi

§1. I piani e i programmi di settore, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 01/2005 sono atti di governo del territorio e pertanto devono essere approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T., P.T.C., P.S.). Essi sono soggetti alla valutazione integrata, di cui all'art. 11 della legge regionale e all'articolo 36 delle presenti norme, e devono contenere uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità di attuazione, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.

§2. Sono, di seguito, definiti i criteri, le direttive e gli indirizzi per la formazione dei piani di settore che devono prioritariamente essere contenuti nella disciplina del R.U.. Se non diversamente indicato, i piani e programmi sotto elencati dovranno essere pertanto redatti con il R.U. e comunque entro due anni dall'approvazione del R.U., salvo diversa specifica disposizione dello stesso, rispettando inoltre le seguenti indicazioni:

- avere come ambiti di riferimento i sistemi e sub-sistemi territoriali e le U.T.O.E.;
- tener conto, obbligatoriamente, dei contenuti del piano di indirizzo e regolamentazione degli orari di cui alla L.R. 38/98.

§3. *Piano di protezione civile*

Il comune di Borgo a Mozzano è dotato di tale piano, primo stralcio, approvato con delib. CC n 151 del 29.11.2004; detto piano deve essere verificato in relazione alla disciplina del P.S., per valutare e individuare:

- a) i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed il loro utilizzo;
- b) i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
- c) le situazioni di fragilità del territorio e dell'ambiente già indicate nelle norme del P.S.;
- d) le attività di monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P. S.;
- e) le direttive operative integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio.

§4. *Piano comunale di classificazione acustica*

Il comune di Borgo a Mozzano è dotato di tale piano. Esso è assunto quale parte integrante del Q.C. del P.S. Le valutazioni che la legge e il P.S. prescrivono come necessarie per le localizzazioni insediative individuate dal R.U. o dai Piani Complessi d'Intervento devono tener conto obbligatoriamente di tale piano. Inoltre, il Piano comunale di classificazione acustica, diventa un atto di riferimento indispensabile nella formazione degli altri piani e programmi di settore di competenza comunale.

§5. *Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa.*

Detto atto di programmazione, in attuazione della L.R. 28/2005 deve contenere:

- a) il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;
- b) la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti (veicolare, pedonale, ecc.);
- c) la definizione delle esigenze di nuovi parcheggi pubblici e privati;
- d) la verifica delle situazioni pregresse carenti di superfici a parcheggio e con accessibilità problematica;
- e) il rafforzamento del sistema della distribuzione diffusa con particolare riferimento a quella collinare, pedecollinare e delle aree meno urbanizzate;
- f) le sinergie tra piccole e medie strutture di vendita;
- g) la salvaguardia delle piccole strutture di vendita;
- h) la valutazione delle nuove modalità di distribuzione.

§6. *Piano di localizzazione distributori di carburante*

Tale piano in riferimento al testo unico L.R. 28/05, dovrà essere redatto secondo le disposizioni del regolamento regionale previsto dalla legge stessa, determinando, ai sensi dell'art. 59, gli eventuali valori di superfici e distanze in deroga a quanto previsto nel regolamento regionale. La redazione del piano deve contemplare;

- a) l'impossibilità di installare impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze;
- b) nell'eventualità di riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio degli impianti stabilire i criteri per la loro assegnazione e provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara;
- c) il recupero degli spazi che eventualmente risultassero incompatibili, attraverso la determinazione di nuove destinazioni in grado di riqualificare il contesto urbano.

§7. *Piano di distribuzione delle funzioni*

Tale piano è facoltativo. In relazione a quanto previsto dalla L.R.39/94 e s.m.i. dovrà essere predisposto il Piano di distribuzione delle funzioni al fine di prevedere una misurata distribuzione delle funzioni terziarie direzionali, turistiche, commerciali e produttive nelle diverse parti del territorio, secondo i seguenti criteri:

- a) tutelare gli insediamenti storici;
- b) consentire l'integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la stessa ed evitare la monofunzionalità;
- c) considerare le esigenze di riordino del traffico veicolare e del trasporto pubblico;
- d) valutare l'accessibilità pedonale e veicolare ai terminal del trasporto pubblico;
- e) verificare la dotazione di opere di urbanizzazione e del verde pubblico in particolare.

§8. *Piano urbano del traffico (P.U.T.)*

Tale piano è facoltativo; in caso di attuazione deve prevedere:

- a) il riordino sistematico della circolazione, in tutte le sue forme (pedonale, ciclabile e veicolare), attraverso il prioritario riutilizzo e rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali;
- b) l'integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il sistema di trasporto pubblico;
- c) garantire una adeguata accessibilità ai sistemi insediativi esistenti e di previsione;
- d) garantire una prestazione appropriata in relazione alla tipologie dell'infrastruttura differenziandone i diversi livelli (strade di scorrimento, di quartiere, ecc.);
- e) consentire idonei livelli di sosta dei veicoli in particolare al servizio dei centri e delle aree più congestionate.
- f) valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in relazione al territorio comunale e sovracomunale;
- g) individuare le aree carenti di spazi di sosta, in particolare nelle aree maggiormente interessate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di utenze sovracomunali;
- h) individuare le reti già esistenti di viabilità agricola da rifunzionalizzare per collegamenti ciclabili;
- i) definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti ciclabili;
- j) favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione delle aree di sosta;
- k) definire l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del territorio in particolare per limitare le superfici impermeabili.

§9. Piano triennale delle opere comunali

Detto piano è facoltativo; per la sua redazione si deve:

- a) definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per l'arco temporale di validità del R.U. stesso;
- b) determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze ed alle priorità definite negli atti di pianificazione;
- c) verificare le opere da realizzare con il contributo degli operatori privati.

CAPO II - SALVAGUARDIE E NORME FINALI

Art. 54 - Salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Serchio

§1. Il P.S. del Comune di Borgo a Mozzano applica le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel P.A.I. vigente.

Art. 55 - Salvaguardie per la difesa del suolo, per la difesa dai fenomeni alluvionali e per la tutela degli acquiferi

§1. Fino all'entrata in vigore del R.U. non possono essere effettuate trasformazioni previste od ammesse dai vigenti strumenti urbanistici generali e attuativi, ricadenti nelle aree incluse nelle classi 4i di pericolosità idraulica, 4d e 4g di pericolosità geomorfologica (individuate negli elaborati QPTAV. 5 e QPTAV.6, salvo allegare, come parte integrante dell'atto autorizzativo relativo alla trasformazione, il progetto di messa in sicurezza dall'evento per il quale è individuata la classe 4 di pericolosità.

§2. Fino all'entrata in vigore del R.U., nelle aree classificate a pericolosità 4ao nell'elaborato QPTAV. 6, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 33 comma 3.

§3. Fino all'entrata in vigore del R.U. nelle aree classificate a pericolosità 4ae nell'elaborato QPTAV. 6 valgono le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili interventi edilizi di nuova edificazione che comportino la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, con la sola esclusione delle sopraelevazioni;
- non sono ammissibili realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura comprese le opere a carattere temporaneo, quali le serre e i depositi di materiale che possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione;
- non sono ammissibili trasformazioni morfologiche e modifiche del territorio che

possano ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione, con la sola esclusione di quelle relative a insediamenti esistenti consolidati e non suscettibili di essere delocalizzati; suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, perimetrali d'intesa tra il Comune, la provincia di Lucca, l'U.R.T.A.T. e l'Autorità di Bacino del Serchio. Per dette trasformazioni deve essere dimostrato, con verifiche idrauliche, che non sussiste che non sussiste rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile requisito per l'attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che l'attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Sono in ogni caso ammissibili le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed all'allontanamento dal corso d'acqua;

– sono comunque assentiti:

- a) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili;
- b) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili, essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua e non paralleli agli stessi;
- c) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, nonché di altre opere ed infrastrutture pubbliche, per fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini;
- d) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- e) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- f) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati;
- g) la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, opere di adeguamento igienico sanitario al servizio di fabbricati esistenti, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e opportunamente mascherati con elementi vegetali;
- h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività silvicolture;
- i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della coltivazione di terreni;
- j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il

- deflusso delle acque in caso di allagamento;
- k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.
- non sono soggette alle disposizioni precedenti gli insediamenti consolidati ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, perimetrati d'intesa con la Provincia di Lucca, l'Ufficio Regionale di Tutela del Territorio e l'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
- §4. Nelle aree ad elevata ed elevatissima vulnerabilità acquifera potenziale, individuate nell'elaborato QPTAV. 7, non sono ammissibili:
- a) impianti per zootecnia di carattere industriale;
 - b) impianti di itticultura intensiva;
 - c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
 - d) centrali termoelettriche;
 - e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
 - f) impianti per la depurazione dei reflui.
 - g) discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.

Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili.

Sono comunque vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici familiari, ovvero aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

§5. In occasione di ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

Art. 56 - Salvaguardie comunali e norme transitorie

§1. Fino alla approvazione del R.U., ai sensi di quanto prescritto dalla L.R. 01/2005, art. 53 comma 2 lettera h, dalla data di adozione del P.S. si applicano le seguenti norme

di salvaguardia, comunque di durata non superiore a tre anni:

- è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti alla strumentazione urbanistica vigente;
- è vietata l'adozione e l'approvazione di Piani Attuativi di iniziativa privata, di cui al titolo V Capo IV Sezione I della L.R. 01/05, in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E.
- sono esclusivamente ammessi Piani Attuativi connessi con l'attuazione di obiettivi specifici, indirizzi e prescrizioni relativi, previa approvazione di variante al P.R.G. vigente, da considerarsi anticipazione del R.U. e contenente gli elementi per la valutazione integrata da redigersi sulla base delle specifiche indicazioni del P.S.;
- sono fatte salve le previsioni contenute nelle varianti alla strumentazione urbanistica vigente adottate e/o in corso di approvazione;
- sono ammesse varianti alla strumentazione urbanistica vigente limitatamente ad opere o impianti di interesse pubblico, congruenti con le previsioni del P.S.

§2. Sono fatti salvi i permessi a costruire rilasciati e le denunce di inizio attività presentate prima della data di adozione del P.S., nonché interventi previsti da convenzioni già stipulate con il comune di Borgo a Mozzano.